

STATUTI GENERALI

DELL'ORDINE DEI
FRATI MINORI CONVENTUALI

Statuti generali

- *Approvati* dal Capitolo generale, Assisi, 1983.
- *Promulgati* dal Ministro generale, Roma, 4 ottobre 1984.
- *In vigore* dal 25 marzo 1985.
- *Modificati* dai Capitoli generali, Assisi, 1989 e 1995; Ariccia 2001; Assisi, 2007.
- *Promulgati* dal Ministro generale, Roma, 25 gennaio 2009.

STATUTI GENERALI

**DELL'ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI
DI S. FRANCESCO**

editi per disposizione del Reverendissimo

FRA MARCO TASCA

119° Ministro generale

dopo il Serafico Patriarca

ROMA

Convento SS. XII Apostoli

2009

Prot. n. 1/2009

“Torna oggi impellente per ogni Istituto la necessità di un rinnovato riferimento alla Regola, perché in essa e nelle Costituzioni è racchiuso un itinerario di sequela, qualificato da uno specifico carisma autentificato dalla Chiesa”.

(Giovanni Paolo II, *Vita consecrata*, 37)

FRA MARCO TASCA

119° Ministro generale
dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali
dopo il Serafico Patriarca

Carissimi Fratelli nel Signore!

Negli anni che seguirono il Concilio Ecumenico Vaticano II, sollecitato dal suo pressante invito a ritornare alle fonti del proprio carisma, il nostro Ordine ha compiuto un notevole sforzo di rinnovamento. Frutto di tale diuturno lavoro, che ha impegnato diversi Capitoli generali, sono state le Costituzioni e gli Statuti generali, promulgati in maniera definitiva dal Ministro generale fra Lanfranco Serrini il 4 ottobre 1984.

Mentre le Costituzioni costituiscono il “codice fondamentale” dell'Ordine e, come tali, possono essere modificate solo con il consenso della competente autorità della Chiesa, gli Statuti generali comprendono

norme interne dell'Ordine, formulate dai Capitoli generali, modificabili secondo le esigenze dei tempi. Proprio per questo motivo gli Statuti generali dal 1984 ad oggi hanno subito modificazioni e aggiornamenti, specie nel Capitolo generale straordinario del 1992 in Messico e nei Capitoli generali ordinari del 1995, 2001 e 2007.

L'introduzione delle suddette variazioni e di nuovi articoli ha reso necessaria una rinnovata sistemazione degli Statuti e una nuova numerazione degli articoli, che passano dai 159 degli Statuti generali del 1984 ai 188 degli attuali. Una tavola sinottica delle tre numerazioni, posta in appendice, permetterà di trovare con facilità le citazioni riportate nei documenti antecedenti agli attuali Statuti generali.

Pertanto, con la presente, in forza del mio ufficio, dispongo la pubblicazione e **promulgo il testo rinnovato degli Statuti generali dell'Ordine, con effetto immediato a partire dalla data odierna, 25 gennaio 2009.**

L'edizione tipica degli Statuti, sulla quale dovranno basarsi le traduzioni nelle varie lingue, è quella italiana, a causa delle modificazioni introdotte che sono state approvate nei Capitoli generali nella lingua italiana.

Promulgando ora questa edizione degli Statuti generali, vi esorto, fratelli carissimi, ad accoglierli – insieme alle Costituzioni – non come mero strumento giuridico, ma come aiuto per un rinnovamento di vita. Siamo chiamati alla santità e, per noi frati minori conventuali, la risposta si concretizza nella fedeltà al Vangelo vissuta attraverso la fedeltà al

carisma di San Francesco (la Regola), come oggi ci viene riproposto dalla nostra particolare legislazione (Costituzioni e Statuti generali).

Ci aiutino in questo cammino di santità la Vergine Immacolata, modello della vita consacrata, il serafico Padre San Francesco e tutti i nostri Santi.

Roma, convento dei Ss. XII Apostoli,
25 gennaio 2009

FRA MARCO TASCA
Ministro generale

FRA VINCENZO MARCOLI
Segretario generale

CAPITOLO I

DENOMINAZIONE E STRUTTURA DELL'ORDINE

1 - Il nostro Ordine negli atti pubblici e ufficiali usi sempre la denominazione *Ordine dei Frati Minori Conventuali (OFMConv.)* e i suoi membri siano chiamati *Frati Minori Conventuali*. In altre circostanze nulla vieta di usare denominazioni locali, come «*Minoriten*», «*Franciszkanie*», «*Greyfriars*», «*Cordeliers*», ecc. (Cost. n. 1).

2 - Non venga eretta una Provincia se non si hanno almeno cinque conventi e quaranta frati professi solenni, in modo che si possa provvedere non solo al governo e alle opere di apostolato, ma anche alla formazione dei giovani e all'assistenza dei frati anziani o infermi (Cost. n. 28 §§ 1-2).

3 - § 1. Una Provincia unica nella nazione, o che difficilmente può essere unita ad altre per ragioni culturali, geografiche o linguistiche, cessa di essere Provincia quando scende sotto i venticinque frati o ha meno di tre conventi.

§ 2. Una Provincia che può essere unita con un'altra, nella stessa nazione o, quando è possibile, anche in nazioni diverse, cessa di essere Provincia quando scende sotto i trenta frati o ha meno di quattro conventi.

§ 3. La soppressione di una Provincia è competenza del Capitolo generale.

4 - § 1. La Delegazione generale è istituita dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio. Essa è formata da almeno due conventi e almeno sei frati di voti solenni.

§ 2. Il Delegato generale viene nominato dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, dopo aver consultato i frati della Delegazione. Viene affiancato da due o tre consiglieri, proposti da lui, eletti dall'assemblea della Delegazione e confermati dal Ministro generale.

§ 3. Il Delegato generale ha le facoltà e i compiti che gli sono dati nel decreto di delega. In particolare ha la facoltà di far visita alle comunità, di dare obbedienze, di permettere spese fino a un limite fissato dal Ministro generale con il suo Definitorio.

§ 4. Il Delegato generale è vocale al Capitolo generale, a condizione che la Delegazione superi i dieci frati di voti solenni. Partecipa di diritto alle assemblee della Conferenza della propria area.

5 - § 1. Dal momento in cui una Custodia viene eretta in Provincia decorre il tempo capitolare; entro il termine utile di un trimestre deve essere convocato e celebrato il primo Capitolo provinciale. Nel frattempo governino quelli che sono in carica.

§ 2. Il giorno dell'erezione canonica è quello in cui l'erezione in Provincia è sancita con voto del Capitolo generale.

6 - § 1. Una Custodia provinciale abbia finalità chiaramente articolate per la sua vita e la sua missione; esse vengano approvate dal Capitolo provin-

ciale. Sia il Ministro provinciale che il Custode provinciale presentino la propria relazione al Capitolo provinciale con la valutazione della vita e della missione della Custodia, alla luce delle finalità precedentemente approvate dal Capitolo provinciale.

In modo analogo si agisca per una Custodia generale.

§ 2. La Custodia è, per natura, una fase di passaggio verso l'erezione a Provincia; pertanto si dia un progetto che le permetta di raggiungere tale obiettivo.

7 - Per l'erezione a Custodia provinciale, oltre al benessere del Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, sono necessari almeno tre conventi canonicamente eretti e almeno nove frati professi solenni; questo affinché la Custodia, secondo una prudente valutazione del Capitolo provinciale, sia in grado di condurre una vita di fraternità e reggersi in modo autonomo. Il decreto di erezione venga steso e firmato dal Ministro provinciale (Cost. n. 28 §§ 1-3).

8 - Qualora – dopo un numero sufficiente di anni, a giudizio delle rispettive autorità generali o provinciali – fosse manifesta l'incapacità della Custodia di raggiungere la meta prefissa, con il rischio di condannarsi ad una dannosa instabilità, è compito delle superiori autorità sopprimere la Custodia stessa e riportarla alla loro diretta dipendenza.

9 - La Custodia provinciale, eretta a norma delle Costituzioni, è persona giuridica ed è governata con autorità vicaria dal Custode provinciale, secondo quanto prescrivono le Costituzioni e gli Statuti provinciali.

10 - § 1. La Delegazione provinciale è una struttura della Provincia di carattere transitorio, costituita da almeno due conventi distanti dalla propria Provincia, situati in una medesima zona geografica, i quali abbiano di fatto almeno tre religiosi ciascuno.

§ 2.

- a) Spetta al Ministro provinciale col suo Definitorio, avuto il consenso del Ministro generale, erigere la *Delegazione provinciale*.
- b) Alla *Delegazione provinciale* è preposto un frate responsabile *Delegato del Ministro provinciale*, assistito da due consiglieri.
- c) Il *Delegato del Provinciale* è nominato per un quadriennio dal Ministro provinciale con il suo Definitorio.
- d) I due consiglieri svolgono l'incarico per un quadriennio e sono scelti dai frati residenti nella Delegazione riuniti in assemblea.
- e) Le facoltà conferite al *Delegato del Provinciale*, che non è superiore maggiore, vengono specificate nel decreto di nomina (e nel diritto particolare).

§ 3. Il *Delegato del Provinciale* partecipa come "uditore" al Capitolo generale, a condizione che la *Delegazione provinciale* abbia almeno dieci anni di formale esistenza e vi risiedano almeno dieci frati.

§ 4. Il *Delegato del Provinciale*, se non è vocale al Capitolo provinciale, vi partecipa come "uditore".

11 - Ciascuna Provincia, secondo le proprie possibilità, abbia un suo frate nella Custodia generale del Sacro Convento di Assisi, in base alle necessità della

medesima Custodia. Le Province italiane con più di cento frati, inviino alla Custodia di Assisi un altro frate per ogni altro centinaio di frati (Cost. 26 § 2).

12 - § 1. Per l'erezione di un convento si devono mandare al Ministro generale questi documenti e informazioni:

- a) il permesso scritto dell'Ordinario del luogo;
- b) il voto del Capitolo provinciale o, secondo i casi, il benessere del Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio;
- c) le ragioni dell'erezione del convento, con una breve descrizione del luogo, nonché dell'attività che i frati vi dovranno svolgere;
- d) il nome del Santo al quale sarà intitolata la nuova casa;
- e) l'indirizzo postale del nuovo convento.

§ 2. Il giorno dell'erezione canonica è quello che risulta dal decreto di erezione, steso dal Ministro provinciale.

13 - § 1. In ogni convento vengano collocati almeno tre frati, affinché si possa avere una sufficiente vita conventuale. Non si eriga un convento se si prevede che probabilmente non vi potranno vivere e lavorare tre frati.

§ 2. La situazione di un convento che venga a trovarsi con meno di tre frati sia valutata e risolta quanto prima dal Ministro provinciale.

14 - Qualora il Capitolo provinciale o il Ministro provinciale con il suo Definitorio lo ritenesse opportuno, può essere aperta una casa filiale, che comunque non è una casa canonicamente eretta. Il suo

superiore è delegato del Guardiano della casa principale e i suoi componenti fanno parte del Capitolo conventuale al quale, come tutti i frati della comunità, fanno riferimento e rendono conto.

15 - Non deve essere aperta una casa filiale che non sia in prossimità geografica al convento, e quindi non permetta una concreta partecipazione alla vita della fraternità.

16 - Se in una casa filiale già esistente non viene riscontrata la partecipazione alla vita della fraternità, il Ministro provinciale con il suo Definitorio proceda all'esame della situazione e la risolva prima della scadenza del proprio mandato.

17 - Compete al Ministro generale con il consenso del suo Definitorio subordinare, ossia unire senza sopprimere, una casa religiosa già canonicamente eretta, a un'altra a modo di casa filiale.

18 - § 1. La cessione di un convento ad altra Provincia viene fatta, dopo il consenso del Capitolo della Provincia concedente e ottenuto il consenso del Ministro generale con il suo Definitorio, con una mutua convenzione tra i rispettivi Ministri provinciali con il consenso del loro Definitorio, e sentito anche l'Ordinario del luogo quando si tratta di opere esterne.

§ 2. La cessione di un convento alla diretta giurisdizione del Ministro generale ha luogo, dopo il consenso del Capitolo della Provincia concedente, con l'accettazione del Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, e sentito anche l'Ordinario del luogo quando si tratta di opere esterne.

CAPITOLO II

LA FORMAZIONE DEI FRATI

19 - § 1. Dopo la professione i neo-professi firmino l'atto di professione, insieme a chi l'ha ricevuta e ai due testimoni, nel *Libro delle Professioni*.

§ 2. Il Superiore del neo-professo solenne dia comunicazione della professione alla parrocchia di battesimo, come pure al Superiore maggiore del neoprofesso, qualora questi viva fuori della sua Provincia.

20 - Una buona formazione spirituale necessita di mezzi adatti, come i ritiri e i colloqui; si serve principalmente dell'apporto del direttore spirituale.

21 - Il frate per cambiare, dopo i voti solenni, quanto disposto per i suoi beni - purché non vi siano diritti acquisiti di terzi - e per disporre dei beni che, dopo la professione solenne, gli pervenissero per eredità o qualsiasi altro titolo, o dei beni ai quali non avesse tempestivamente rinunciato prima della professione, necessita della licenza del Superiore maggiore con il consenso, se il caso lo richiede, del suo Definitorio.

22 - § 1. A motivo dell'universalità della Chiesa e del nostro Ordine, i chierici acquisiscano un'adeguata conoscenza della lingua latina.

§ 2. Tutti i frati in formazione iniziale apprendano almeno una delle lingue ufficiali oltre la propria.

23 - § 1. I frati di voti solenni che attendono agli studi nei seminari maggiori partecipino al Capitolo conventuale, a meno che gli Statuti provinciali, per gravi motivi, non stabiliscano diversamente.

§ 2. Nei conventi in cui i frati sono ancora impegnati nella formazione religiosa o nella preparazione al sacerdozio sotto la guida del maestro, si facciano frequenti raduni sul modello del Capitolo conventuale e secondo le norme da stabilire nella *Ratio Institutionis*, in modo che gli stessi frati possano sperimentarne l'efficacia formativa e prepararsi debitamente ad una responsabile partecipazione al Capitolo conventuale.

24 - Normalmente ogni frate chiamato al sacerdozio consegua un titolo accademico di studi superiori in teologia.

25 - Durante gli anni della formazione vengano segnalati quei giovani che mostrino attitudine per la formazione, per l'animazione, per l'insegnamento o per la ricerca scientifica.

26 - § 1. I frati, che non sono avviati agli ordini sacri, continuino almeno per un triennio dopo il noviziato una specifica formazione umana, spirituale e francescana in case destinate a tale scopo e ricevano una adeguata istruzione teologica mediante un insegnamento idoneo.

§ 2. Per il tempo che rimane fino alla professione solenne gli stessi frati proseguano un'adeguata formazione in case adatte a tale fine (Cost. n. 58 § 2).

27 - § 1. Nei primi cinque anni dopo l'ordinazione sacerdotale e dopo la professione solenne siano programmati per i neo sacerdoti e i neo professi solenni dei corsi particolari annuali di formazione permanente, della durata di circa una settimana.

§ 2. In seguito sia previsto un periodo formativo di tre o quattro settimane – la cui frequenza e programma siano definiti nel direttorio provinciale della formazione – con la finalità di aiutare il frate a ritrovare la novità e la freschezza della propria chiamata.

28 - Particolare attenzione sia data ai corsi di formazione permanente tenuti ad Assisi ed organizzati dalle varie Conferenze, in maniera tale che le Province garantiscano un numero sufficiente di presenze.

29 - Il diacono permanente per essere ammesso al sacerdozio deve prima aver compiuto gli studi civili preuniversitari per il periodo stabilito e aver conseguito il titolo o il certificato relativo; deve poi seguire regolarmente i corsi di filosofia e di teologia in seminario o in altro apposito istituto di formazione (Cost. n. 66 § 2).

30 - § 1. Il Ministro generale con il suo Definitorio nomina il Segretario generale per la formazione nell'Ordine. Egli, coadiuvato dalla Commissione internazionale per la formazione, ha il compito di promuovere la formazione nell'Ordine e di verificare l'impegno, le strutture e i programmi.

§ 2. Partecipa come "uditore" al capitolo generale.

CAPITOLO III

LA VITA DI PREGHIERA

31 - § 1. Le case di preghiera sono molto adatte alle necessità del nostro tempo e rispondono alle profonde aspirazioni dei nostri frati.

§ 2. Si possono istituire tali case per il servizio di più Province o anche per quello di tutto l'Ordine.

§ 3. Nelle case di preghiera viva una comunità religiosa che sia centro di animazione francescana e, se il luogo lo permette o lo esige, la casa sia aperta anche ai laici.

§ 4. Nell'istituzione di tali case si abbia ogni accortezza per quanto riguarda il loro scopo, le motivazioni, la situazione economica, la conformità di vita con quella degli altri conventi.

CAPITOLO IV

LA VITA FAMILIARE DEI FRATI

TITOLO I

VITA FRATERNA IN COMUNITÀ

32 - In ogni comunità ci siano le condizioni necessarie:

- a) per la preghiera personale e comunitaria;
- b) per la vita fraterna;
- c) per i capitoli conventuali.

Inoltre ogni comunità, per quanto le è possibile, curi la pastorale giovanile e l'animazione vocazionale.

33 - Il Guardiano, in quanto animatore della comunità, ha un ruolo determinante nella vita dei singoli frati e della fraternità come tale. Pertanto senta come compiti prioritari quelli di:

- a) comunicare i valori della vita francescana;
- b) facilitare la corresponsabilità nella vita fraterna;
- c) prendere le decisioni dovute;
- d) essere corresponsabile della vita spirituale dei confratelli;
- e) personalizzare il rapporto con i medesimi.

34 - Non si assumano impegni che impediscono l'attuazione del diritto di ogni frate a vivere in comunità.

TITOLO II

IL CAPITOLO CONVENTUALE

35 - Nel tempo stabilito i frati si riuniscano in Capitolo conventuale:

- a) per dimostrare e rinvigorire la carità fraterna, manifestandosi vicendevolmente e con fiducia le proprie necessità, le aspirazioni, le iniziative da prendere, e anche per predisporre tutti i sussidi spirituali e materiali necessari al bene della comunità e dei singoli;
- b) per incrementare soprattutto la vita spirituale della fraternità e dei singoli frati con letture sacre, riflessioni e applicazioni, con atti penitenziali che favoriscono il rinnovamento di vita;
- c) per trattare e risolvere, con partecipazione attiva e responsabile, i problemi riguardanti il retto ordinamento di tutta la vita della fraternità.

36 - § 1. Il Guardiano prepari, prima del Capitolo, l'elenco degli argomenti da trattare e lo esponga in locale pubblico.

§ 2. Anche i frati si sentano interessati a proporre, possibilmente in scritto, altri argomenti da trattare, in modo che il Guardiano possa inserirli nell'elenco.

37 - § 1. Il Capitolo conventuale venga celebrato secondo il *direttorio* proprio.

§ 2. Alla parte del Capitolo conventuale dedicata a promuovere la carità fraterna e la vita spirituale,

e che non richiede atti legali, possono partecipare, con il consenso dello stesso Capitolo, anche i professi di voti temporanei.

38 - § 1. Il Guardiano abbia cura di annunciare per tempo la data del Capitolo conventuale, in modo che possano parteciparvi possibilmente tutti i frati.

§ 2. I frati non si sottraggano all'obbligo di partecipare al Capitolo conventuale se non per un giusto motivo, approvato dal Guardiano.

§ 3. Se il Guardiano, senza gravi motivi, ricusasse di celebrare il Capitolo conventuale, secondo quanto prescritto nel n. 202 § 2 delle Costituzioni, il Ministro provinciale dovrà provvedere in modo conveniente.

39 - Sotto la guida del Guardiano i frati in Capitolo stendano un programma annuale per arricchire la vita fraterna e il lavoro apostolico. Tale programma sia verificato alla fine dell'anno.

TITOLO III

GLI OBBLIGHI DELLA VITA FRATERNA

40 - § 1. L'ordine di precedenza, quando è richiesto, si osservi così:

- a) in tutto l'Ordine: il Ministro generale, il Vicario generale, gli ex-Ministri generali, i Definitori generali;
- b) nella Provincia: il Ministro provinciale, il Vicario provinciale;

- c) nel convento: il Guardiano, il Vicario, i frati professi solenni, i frati professi temporanei, i novizi.

§ 2. La precedenza tra i frati che hanno lo stesso ufficio è determinata dall'anzianità di professione solenne e poi dall'età (Cost. n. 101).

41- Il Guardiano può dare il permesso di viaggiare entro i confini della propria nazione, ma per non più di trenta giorni. Oltre questi limiti è necessario il permesso scritto del Ministro provinciale per i suoi sudditi, e del Ministro generale per i frati che vivono nei conventi posti sotto la sua diretta giurisdizione (Cost. n. 98), a meno che gli Statuti provinciali o custodiali non prevedano diversamente.

42 - Le persone assunte al lavoro presso di noi siano retribuite e assicurate a norma delle leggi civili (Cost. n. 100).

43 - § 1. Per ogni frate defunto si celebri nel suo convento una Messa con le lodi o con i vespri; ogni sacerdote della Provincia celebri una Messa. I frati non sacerdoti partecipino alla Messa esequiale comune, oppure ad un'altra Messa.

§ 2. Gli stessi suffragi che si fanno per i singoli frati della Provincia, si facciano anche per il Sommo Pontefice defunto e per il Ministro generale che morisse durante il generalato. Per un ex-Ministro generale invece si celebri una Messa in ogni convento dell'Ordine.

§ 3. I suffragi per i genitori o per i fratelli dei nostri religiosi vengano stabiliti dagli Statuti provinciali (Cost. n. 102, § 4).

44 - Per un novizio defunto, oltre alla Messa delle esequie, venga celebrata un'altra Messa dai sacerdoti che vivono nella casa del noviziato.

45 - Affinché si conservi devota memoria dei frati defunti e perché i frati si ricordino del dovere di suffragarli, si stabilisce quanto segue:

- a) alla morte di un frate, se ne dia subito notizia al Superiore maggiore, ai genitori e ai parenti del defunto;
- b) il Superiore maggiore comunichi la notizia alla curia generale e alla Provincia, secondo i casi, con lettera circolare nella quale tracci un breve profilo biografico del defunto e stabilisca i suffragi da fare a norma delle Costituzioni e degli Statuti;
- c) la stessa comunicazione sia trasmessa anche alla redazione del *Commentarium Ordinis*;
- d) una concisa sintesi biografica del defunto sia inserita nel necrologio.

TITOLO IV

L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI

46 - L'attività economica del Capitolo o del Ministro con il suo Definitorio deve attuarsi secondo le deliberazioni e i programmi precedentemente discussi e approvati insieme, e in conformità allo spirito francese e ai consigli evangelici.

47 - § 1. L'amministrazione venga esaminata a tempo debito alla presenza del Ministro provinciale e del

suo Definitorio. L'Economo provinciale dia relazione di tutta l'amministrazione almeno ogni trimestre; una volta all'anno, a nome del Ministro provinciale e del suo Definitorio, faccia, a norma degli statuti, a tutti i conventi una relazione sullo stato economico della Provincia; inoltre, ad ogni Capitolo provinciale presenti il resoconto di tutta l'amministrazione, a partire dal Capitolo precedente.

§ 2. Il Ministro generale con il suo Definitorio tratti di amministrazione una volta ogni trimestre e ne abbia il resoconto dall'Economo. In ogni Capitolo generale l'Economo dell'Ordine presenti un resoconto che comprenda tutta la sua amministrazione (Cost. n. 113).

48 - La designazione di un religioso a rappresentante legale della Provincia o di altro ente giuridico spetta al Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio, a meno che gli Statuti provinciali non dispongano diversamente (Cost. n. 104).

49 - Spetta ai Superiori e agli ufficiali:

- a) collocare e investire in modo utile il denaro eccedente l'amministrazione ordinaria;
- b) curare che i libretti di banca siano sempre intestati a due religiosi della comunità, con firma disgiunta;
- c) se l'intestazione dei titoli depositati in banca è nominativa, aggiungere alla firma anche il titolo dell'ufficio amministrativo di cui il religioso è il responsabile *pro tempore*;
- d) consultare gli esperti di economia.

50 - § 1. Gli ufficiali dell'amministrazione abbiano a cuore di conservare in buono stato i beni affidati alla loro cura.

§ 2. Tocca all'Esattore riscuotere con esattezza e puntualità tutti i proventi e tenerli al sicuro.

§ 3. Tocca all'Economo fare le spese, tenendo conto delle necessità dei frati ed entro l'ambito delle sue competenze.

51 - All'inizio della gestione di qualsiasi amministrazione deve essere fatto l'inventario di tutti i beni e poi periodicamente riveduto. Ogni amministratore al termine dell'ufficio o dell'incarico consegna al suo successore l'inventario debitamente aggiornato. Soprattutto siano sempre aggiornati gli inventari delle cose di valore per antichità, di valore artistico, o preziose per la materia di cui sono fatte.

52 - Assolto il mandato, ogni Superiore consegna al suo successore i libri dell'amministrazione, firmati da lui e dagli ufficiali.

53 - § 1. I documenti legali riguardanti i diritti e i beni di ogni singola persona giuridica, a norma degli Statuti, vengano custoditi in luogo sicuro.

§ 2. Estinta qualche persona giuridica dell'Ordine, i suoi beni passano alla persona giuridica immediatamente superiore. È dovere del rappresentante legale dell'Ordine rivendicare a nome di tutto l'Ordine i beni e i diritti di una Provincia estinta.

54 - I libri proposti per l'amministrazione sono (Cost. n. 110):

- a) il libro delle entrate, tenuto dall'esattore;
- b) il libro delle spese, tenuto dall'economista;
- c) il libro mastro delle entrate e delle spese;
- d) l'inventario ordinario;
- e) l'inventario delle cose di valore;
- f) il libro delle Messe;
- g) il libro delle pie fondazioni.

55 - § 1. Le offerte delle Messe da celebrare non vengano spese, né totalmente né parzialmente, prima della loro celebrazione. Le Messe che non si possono celebrare in loco vengano consegnate quanto prima al Ministro provinciale.

§ 2. Non si accettino legati con obblighi perpetui se non in casi molto gravi e previo consenso del Ministro generale con il voto deliberativo del suo Definitorio; i legati temporanei si accettino soltanto con il consenso del rispettivo Superiore maggiore, previo voto deliberativo del suo Definitorio.

§ 3. I Superiori vigilino affinché siano rispettate le pie volontà dei benefattori.

56 - § 1. Prima di dare inizio a qualsiasi costruzione edilizia o restauro di grande impegno, venga sentito il parere delle commissioni edilizia ed economica, se ci sono; inoltre si chieda sempre il parere di esperti, e da ognuno si faccia preparare un progetto particolareggiato. Tutto ciò sia attentamente studiato dal Capitolo competente o dal Ministro con il suo Definitorio, che poi dovranno prendere le decisioni per l'eventuale esecuzione dei lavori.

§ 2. Per ogni costruzione venga designato come prefetto un esperto in materia, con l'incarico di sorve-

gliare perché tutto sia eseguito a regola d'arte; questi esponga all'Economo il suo parere sulla spesa, e di tutto presenti la sua relazione al Capitolo competente o al Ministro e al suo Definitorio.

57 - Il Capitolo provinciale stabilisca per il quadriennio successivo l'ammontare delle spese straordinarie, oltre le quali è necessario il consenso del Ministro generale con il suo Definitorio.

58 - Per le vendite, le permutate, gli affitti di beni immobili e per contrarre debiti, si osservi quanto segue:

- a) quando il valore della vendita, della permutata o del debito da contrarre supera i due terzi della somma stabilita dalla Santa Sede per la relativa nazione, si richiede il benestare anticipato del Ministro generale con il consenso del suo Definitorio;
- b) per quanto riguarda l'affitto di beni immobili, i capitoli e i rispettivi Ministri con i loro Definitori fissino la durata dell'affitto e la somma annuale da richiedere (Cost. n. 103 § 3).

59 - § 1. Compete al Capitolo generale o, fuori del Capitolo, al Ministro generale con il suo Definitorio, fissare i contributi delle Province per le opere dell'Ordine, per le missioni, o anche a favore delle Province meno abbienti (Cost. n. 107 § 3).

§ 2. Parimenti spetta al Capitolo provinciale o al Ministro provinciale con il suo Definitorio fissare i contributi dei conventi per le opere della Provincia o a favore delle fraternità in strettezze (Cost. n. 107 § 2).

60 - Spetta al Capitolo provinciale e, per motivi gravi, al Ministro provinciale con il suo Definitorio, indagare sui beni immobili dei conventi e prendere decisioni sulla vendita di essi, o anche perché vengano destinati alle opere del convento stesso e della Provincia, sempre nel rispetto della volontà degli offerenti.

CAPITOLO V

LA VITA APOSTOLICA DEI FRATI

TITOLO I

ATTIVITÀ MISSIONARIA DELL'ORDINE

61 - Le missioni dell'Ordine possono essere giuridicamente strutturate in:

- a) Provincia;
- b) Custodia generale;
- c) Custodia provinciale;
- d) convento di missione.

62 - § 1. Tutta l'attività missionaria consiste nell'annuncio del Vangelo, per mezzo del quale viene creata una nuova comunità ecclesiale e rinnovata la Chiesa già esistente.

§ 2. Dato che il contesto socio-culturale è una delle principali componenti del processo di evangelizzazione, i frati, senza trascurare i valori veramente umani ed evangelici, imparino tutto ciò che è necessario per saper adattare il messaggio evangelico alla cultura locale.

§ 3. I missionari devono venire preparati per essere in grado di esercitare l'attività apostolica nelle missioni, imparando la lingua, i costumi, la storia e le tradizioni religiose e culturali del popolo in mezzo al quale lavoreranno.

§ 4. Devono fare ogni sforzo perché sorga una comunità ecclesiale indigena, capace di proseguire da sola l'opera di evangelizzazione, indipendentemente anche dalla presenza di missionari esteri.

§ 5. Fedeli allo spirito della vita francescana, tenuto conto delle circostanze e nell'osservanza delle norme stabilite, i missionari si impegnino al massimo per introdurre fin dall'inizio in terra di missione il nostro Ordine, che dovranno inserire nel contesto della Chiesa locale. Tutto ciò comprende: l'istituzione delle congregazioni francescane regolari, dell'Ordine Franciscano Secolare, nonché, per quanto è possibile, l'avviamento e lo sviluppo della vita contemplativa delle Clarisse.

63 - § 1. La vocazione missionaria, essendo nel suo significato più profondo uno speciale carisma dello Spirito Santo, deve essere comprovata dalle necessarie doti:

- a) indole naturale adatta, affinché il missionario possa inserirsi nel nuovo contesto sociale;
- b) libera scelta nell'intraprendere l'opera missionaria;
- c) accettazione e mandato da parte della Chiesa;
- d) buona salute psicofisica per affrontare le difficoltà specifiche.

§ 2. La specifica formazione dei missionari:

- a) deve compiersi in sedi adatte dell'Ordine, o anche presso altri istituti specializzati sotto l'aspetto della metodologia moderna e della pastorale missionaria;

- b) per alcuni venga fatta scientificamente presso istituti di missiologia;
- c) per tutti deve poi integrarsi in terra di missione (Cost. n. 30).

§ 3. I Ministri siano disponibili ad offrire ai frati la possibilità di sperimentare la vita francescana fuori patria, in modo da favorire in loro il discernimento circa la loro vocazione missionaria ad gentes.

64 - § 1. Spetta solo al Ministro generale con il consenso del suo Definitorio accettare una missione dall'Ordinario del luogo e, a norma di diritto, erigere una casa religiosa; per quanto è possibile affidi la missione a una Provincia con il consenso del Capitolo provinciale, oppure anche ad alcune Province congiuntamente. Una missione non venga accettata dal Capitolo provinciale senza il previo benestare del Ministro generale con il consenso del suo Definitorio.

§ 2. Nelle terre di missione e anche in altri luoghi, e per quanto riguarda le stesse missioni, si cerchi di coordinare le attività, perché possano essere svolte in modo più efficace se si crea una fattiva collaborazione con le Conferenze Episcopali, con gli altri istituti e con le proprie fondazioni scientifiche (Cost. n. 146 § 2; n. 151 § 3).

65 - I frati, dando per primi l'esempio:

- a) promuovano in mezzo al popolo di Dio la preghiera, quale mezzo di grande efficacia per favorire anche altre forme di collaborazione;
- b) richiedano il contributo di mezzi materiali, nonché del tempo e delle risorse umane per l'incremento delle opere missionarie;

- c) favoriscano e sostengano le vocazioni missionarie.

66 - § 1. Il Segretario generale per l'animazione missionaria promuove la sensibilità e l'impegno missionario ad gentes in tutto l'Ordine, nello spirito della Regola e delle Costituzioni, e tenuto conto degli orientamenti della Chiesa e della Famiglia francescana.

§ 2. Collabora direttamente con il Ministro generale e il suo Definitorio, in collegamento con i Ministri e Custodi, in tutto ciò che riguarda l'animazione missionaria.

§ 3. I suoi compiti e la sua attività sono precisati e regolati da uno speciale statuto approvato dal Ministro generale con il suo Definitorio (cfr. Cost. n. 154 § 4).

§ 4. Partecipa come "uditore" al Capitolo generale.

67 - §1. I segretari nazionali o provinciali inviino all'economato generale i contributi economici per le missioni.

§ 2. Le singole Province o i segretariati nazionali possono mandare direttamente a qualche missione gli aiuti economici; però, dell'aiuto mandato informino sempre l'economato generale.

68 - Le missioni che godono regolarmente di sussidi da parte della Curia generale, all'inizio dell'anno e prima di ricevere tali sussidi, mandino un preventivo delle spese.

69 - Le richieste di aiuto economico presentate alla Curia generale da circoscrizioni missionarie devono prima essere approvate dai rispettivi Superiori maggiori con il consenso del loro Definitorio.

70 - Si tenga il conto esatto delle elemosine raccolte per le missioni e dei contributi annuali dell'Ordine per le missioni: tutto venga tempestivamente inoltrato alla propria destinazione.

TITOLO II

L'APOSTOLATO PARROCCHIALE

71 § 1. Per quanto riguarda l'accettazione di una parrocchia, prima che si giunga alla firma della convenzione con l'Ordinario del luogo, si devono trasmettere al Ministro generale i seguenti documenti e informazioni:

- a) la petizione del Ministro provinciale, nella quale sia chiaramente esposto il motivo dell'accettazione della parrocchia, ci sia una succinta descrizione degli edifici esistenti o di quelli da costruire per le opere parrocchiali, e il numero delle parrocchie già affidate alla Provincia;
- b) una copia della lettera dell'Ordinario del luogo, con la quale viene offerta la parrocchia;
- c) il testo della convenzione proposta tra la curia vescovile e la curia provinciale;
- d) il benestare del Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio, con il quale viene approvata l'accettazione della parroc-

chia e anche, almeno in linea di massima, la convenzione. In tutta la trattativa il Ministro provinciale non ometta di sentire anche il parere del Capitolo del convento interessato.

§ 2. Il testo della convenzione definitiva, debitamente firmato, venga mandato alla Curia generale (Cost. n. 147).

TITOLO III

L'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE (OFS)

72 - L'Ordine Franciscano Secolare ha comune origine e medesimo carisma con il Primo Ordine, alla cui cura spirituale è affidato dalla Santa Sede (Cost. n. 133 § 2).

73 - § 1. Tutti i frati considerino l'OFS come un moderno e necessario complemento del proprio carisma, ne abbiano la massima stima e ne promuovano la diffusione. I frati si impegnino affinché i francescani secolari, formati alla scuola della perfezione evangelica, siano nel loro ambiente di vita testimoni e promotori di povertà, carità, gioia, pace, di fedeltà nel matrimonio, di obbedienza alla Chiesa, di apostolico cristocentrismo e anche di una sincera devozione alla Vergine Maria.

§ 2. Per promuovere l'OFS, si diffonda al massimo lo spirito francescano in forme rispondenti alle esigenze dei giovani di oggi.

74 - Tutti i frati, fin dal tempo della formazione e degli studi, vengano istruiti con cura e diligenza su

tutto ciò che riguarda l'OFS: storia, diritto, prassi, affinché poi si possano scegliere tra di loro gli Assistenti spirituali, capaci di conservare nell'OFS il genuino spirito francescano e di attirare tutti i membri a seguire l'esempio di S. Francesco, di promuovere la collaborazione con le altre componenti della Famiglia francescana, tenendo conto di quanto stabilito nelle *Costituzioni generali dell'OFS* e nello *Statuto per l'assistenza spirituale e pastorale all'OFS*.

75 - I frati ai quali spetta la cura dell'OFS si ricordino che sono chiamati ad un servizio verso i nostri fratelli che vivono nel mondo. Non si intromettano indebitamente nella loro vita privata, salvo i casi previsti dal diritto.

76 - § 1. Si scelgano frati idonei quali Assistenti spirituali dell'OFS a tutti i livelli, dopo aver consultato il rispettivo Consiglio OFS.

§ 2. Per tutto l'Ordine vengano scelti dal Ministro generale; per le varie Nazioni vengano scelti dai rispettivi Superiori maggiori o dalla rispettiva Conferenza dei Ministri provinciali, seguendo quanto stabilito nelle *Costituzioni generali dell'OFS* e nello *Statuto per l'assistenza spirituale e pastorale all'OFS*.

§ 3. L'incarico di Assistente generale OFS viene conferito per la durata di sei anni.

§ 4. Il Superiore maggiore competente, sentito il Consiglio della Fraternità interessata, nomina l'Assistente tenendo conto di quanto stabilito nelle *Costituzioni generali dell'OFS* e nello *Statuto per l'assistenza spirituale e pastorale all'OFS*.

TITOLO IV

L'APOSTOLATO MARIANO

77 - § 1. Fedeli all'eredità di S. Massimiliano Maria Kolbe, i nostri frati si sforzino di cooperare in ogni occasione con la Direzione generale e nazionale della Milizia dell'Immacolata (M.I.), per lo sviluppo e l'apostolato della stessa Milizia, in conformità agli statuti approvati dalla Santa Sede.

§ 2. In ogni Provincia e Custodia generale si scelga un delegato per l'apostolato mariano, il quale, tra le altre incombenze, si adoperi anche per istituire una sede filiale o un circolo M.I. nelle nostre chiese.

78 - § 1. Si faccia un accordo scritto per le spese e per il numero dei frati che svolgono la loro attività presso il Centro Internazionale M.I. di Roma, o altrove.

§ 2. Se una Provincia dell'Ordine è associata a una sede o a un centro M.I., il loro rapporto sia regolato da una convenzione approvata dal Capitolo provinciale o, nei casi urgenti, dal Ministro provinciale con il suo Definitorio.

§ 3. I conventi nei quali i frati vogliono seguire fedelmente l'ideale e la forma di vita della M.I. abbiano uno statuto proprio, approvato dal Capitolo provinciale o custodiale, che ne determini la natura e la finalità.

§ 4. Quando il Capitolo provinciale o, se è il caso, il Superiore maggiore con il suo Definitorio ha approvato tale statuto, il Superiore maggiore stesso ricerchi i frati più adatti per esercitare tale apostolato.

§ 5. Allorché i direttori della M.I. hanno fatto richiesta di un frate a servizio pieno, prima che questi si impegni in tale apostolato è necessario che tra i direttori e i Superiori della Provincia o della Custodia sia stipulata una convenzione a scadenza stabilita.

79 - I nostri frati, durante il periodo degli studi, siano istruiti in modo particolare sulla dottrina riguardante la beata Vergine Maria e il suo culto, per poter in seguito promuovere e dirigere le varie opere di apostolato mariano.

TITOLO V

L'ATTIVITÀ ECUMENICA E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO

80 - § 1. Spetta al Ministro generale con il consenso del suo Definitorio nominare il Delegato generale per l'Ecumenismo e il Dialogo interreligioso. Il Delegato generale rappresenta il Ministro generale nei rapporti con lo speciale Segretariato ecumenico della Santa Sede, e nei congressi e raduni dove è richiesta la presenza dell'Ordine. Egli presenta la relazione della sua attività al Capitolo generale ordinario.

§ 2. Lo stesso, analogamente, si faccia anche dal Ministro provinciale e dal suo Definitorio per la propria Provincia, se lo si crede opportuno.

§ 3. Il Delegato generale e il Delegato provinciale tengano al corrente i frati sul progresso del movimento ecumenico; soprattutto procurino che vengano fedelmente eseguite le disposizioni della Santa Sede in materia di ecumenismo (Cost. n. 134).

81 - Il Delegato abbia una cura particolare che lo spirito ecumenico permei l'istruzione dei nostri religiosi durante il loro corso di studi negli istituti teologici dipendenti dall'Ordine. Si tengano frequenti corsi su temi e argomenti ecumenici e orientali, e si cerchi che tutte le discipline teologiche siano impartite in una retta prospettiva ecumenica.

TITOLO VI

GIUSTIZIA PACE E SALVAGUARDIA DEL CREATO

82 - È compito del Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, nominare il Delegato generale per la Giustizia, la Pace e la Salvaguardia del Creato. Questi rappresenta lo stesso Ministro generale presso il Pontificio Consiglio per la Giustizia e la Pace e nei congressi e incontri dove è richiesta la presenza dell'Ordine.

83 - Il Ministro provinciale, con il consenso del suo Definitorio, nomini il Delegato provinciale per la Giustizia, la Pace e la Salvaguardia del Creato.

84 - Il Delegato generale e quello provinciale informino rispettivamente l'Ordine e la Provincia circa lo sviluppo del servizio della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato. È loro compito speciale incoraggiare le attività dei frati in questa direzione.

85 - La Commissione internazionale per la Giustizia, la Pace la Salvaguardia del Creato è composta da

un rappresentante di ogni Conferenza ed è coordinata dal Delegato generale.

86 - Il Delegato collabori con i responsabili della formazione, affinché l'attenzione al sociale sia presente nella formazione dei frati a tutti i livelli. Siano previsti corsi di studio sulla dottrina sociale della Chiesa, secondo le direttive della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

87 - Il Delegato generale per la Giustizia, la Pace e la Salvaguardia del Creato presenti la relazione della sua attività al Capitolo generale ordinario.

TITOLO VII

LE OPERE SPECIALI

88 - Fin dal periodo della formazione, i frati imparino a tenere nella massima considerazione il valore della vita e del carisma delle Clarisse. Siano perciò sempre disposti ad assicurare loro ogni assistenza spirituale e materiale.

89 - Ogni Provincia abbia cura che le opere speciali (per es. la casa dell'Immacolata, il centro ecumenico, la casa editrice, la casa di educazione, ecc.), quando ci sono, conservino la propria finalità, e i religiosi che si dedicano a tali opere promuovano queste finalità con la testimonianza della loro vita (Cost. n. 120 § 3).

90 - Le opere speciali siano rette da statuti particolari, approvati dal Capitolo provinciale.

CAPITOLO VI

IL GOVERNO DELL'ORDINE

TITOLO I

PROGETTO OPERATIVO DELL'ORDINE

91 - L'Ordine, ai suoi vari livelli, si dia un progetto, che abbia come finalità una presenza più significativa ed efficace nella Chiesa e nel mondo. In tale progetto:

- a) ponga come priorità la vita fraterna e la formazione;
- b) preveda la pluriformità di attività, per meglio esprimere lo specifico del carisma della nostra famiglia;
- c) comprenda anche un'analisi delle risorse a disposizione, sia di personale che finanziarie, per assicurarsi che i progetti proposti possano essere sostenuti e realizzati.

92 - Il governo centrale:

- a) verifichi se le circoscrizioni nelle loro attività rispondono alle varie situazioni culturali locali;
- b) promuova lo sviluppo delle Conferenze e il dialogo tra le circoscrizioni e tra le Conferenze e l'Ordine stesso;
- c) faciliti la collaborazione nel campo della formazione, dello studio, dell'interscambio dei frati e delle risorse economiche;

- d) indirizzi la vita e la missione dell'Ordine nella prospettiva della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato;
- e) sia la voce dell'Ordine nei confronti della Chiesa e del mondo.

TITOLO II

LA CELEBRAZIONE DEI CAPITOLI

Nota: Le norme giuridiche per la celebrazione dei capitoli sono contenute nelle Costituzioni e negli Statuti generali: il modo però, ossia la procedura, si trova nei rispettivi direttori.

Art. 1 - Norme comuni

93 - Dal giorno dell'indizione del Capitolo sia generale che provinciale incomincia il tempo capitolare, nel quale sono vietati quei cambiamenti che sono contro i diritti e le norme da osservare nelle elezioni.

94 - I Capitoli ordinari si devono celebrare secondo *il Direttorio per la celebrazione del Capitolo*, approvato dal Capitolo generale. E questo, nelle debite proporzioni, si deve osservare anche nel Capitolo straordinario, come pure, salvo sempre il diritto, nella celebrazione del Capitolo custodiale.

95 - § 1. Nella prima sessione del Capitolo viene confermato il Segretario, nominato dal Ministro con il suo Definitorio prima del Capitolo stesso. Si nomini anche il consiglio di presidenza e, nel Capitolo ordi-

nario, si possono costituire delle commissioni, se lo si crede opportuno, per esaminare in Capitolo i vari problemi.

§ 2. Il consiglio di presidenza e le commissioni constino di almeno tre vocali. Lo stesso Preside del Capitolo presiede il consiglio di presidenza, mentre il Preside di ogni commissione viene scelto dai suoi componenti: quest'ultimo, a suo tempo, presenti al Capitolo una relazione firmata da tutti i membri. Il Ministro provinciale neo-eletto fa parte di diritto del consiglio di presidenza (Cost. nn. 171 e 182).

96 - § 1. Il consiglio di presidenza deve curare che lo svolgimento del Capitolo proceda secondo il *Direttorio per la celebrazione del Capitolo*, e che le norme del diritto comune e del diritto particolare siano osservate con esattezza; deve anche sciogliere i dubbi e le controversie in fatto di procedura e di votazioni.

§ 2. Compete a questo consiglio la revisione degli atti capitolari e, se sono stati redatti con fedeltà, firmarli insieme con il Segretario, a nome dei capitolari.

97 - § 1. Spetta agli uditori delle cause esaminare le singole relazioni presentate al Capitolo, assumendo anche le necessarie informazioni; esulano dalla loro competenza le relazioni sull'amministrazione dei beni. È sempre ufficio degli uditori prendere in esame tutte le querele firmate, e di ogni cosa riferire al Capitolo.

§ 2. I revisori dei conti esaminino tutti i libri amministrativi ed esprimano al Capitolo il loro giudizio, prima che si proceda alle elezioni.

98 - Prima delle elezioni è giusto che i capitolari parlino tra di loro con coscienza e carità, e con il Preside del Capitolo, sui candidati che ritengono più idonei.

99 - § 1. Per quanto riguarda le proposte, i voti vengono espressi con le formule: *placet*, *non placet*, *placet iuxta modum*. Chi vota *placet iuxta modum* deve presentare entro ventiquattro ore il *modus* debitamente firmato al Segretario del Capitolo; passato questo termine il *modus* decade.

§ 2. La formula *placet iuxta modum* equivale ad un voto favorevole; ma quando si tratta della votazione definitiva di una proposta o di uno schema, quella formula rende il voto nullo.

100 - Nelle sessioni plenarie, quando si tratta di materia contro il diritto comune, oppure di una questione di grande importanza che deve essere proposta dal consiglio di presidenza e giudicata dal Capitolo con la maggioranza assoluta dei voti, affinché la votazione possa essere considerata favorevole deve ottenere la maggioranza qualificata, ossia i due terzi dei voti dei presenti (Cost. n. 160 § 3).

101 - Se ad alcuni capitolari risultasse di fatto che qualche proposta è stata negligenemente trascurata, la stessa dovrà essere presentata per la discussione, se a tale scopo si sarà ottenuta una petizione firmata da un terzo dei vocali.

102 - Affinché una proposta già approvata o già respinta possa venir nuovamente discussa, è necessario che, espletata la procedura della petizione sottoscrit-

ta da un terzo dei vocali e presentata dal consiglio di presidenza, tale discussione ottenga il gradimento della maggioranza qualificata dei presenti.

103 - Spetta al moderatore porre fine alla discussione e far procedere alla votazione. A ogni vocale tuttavia è concesso proporre la fine della discussione con votazione immediata, o proporre il differimento della votazione, purché tale proposta sia accettata dalla maggioranza assoluta dei presenti.

104 - § 1. Prima della terza sessione del Capitolo, quando si tengono le elezioni, siano designati dal consiglio di presidenza tre vocali come scrutatori, e almeno due frati come lettori dei voti: a tempo debito costoro saranno proposti all'approvazione del Capitolo.

§ 2. Durante il Capitolo, i problemi di ordinaria amministrazione che non si possono rimandare, vengano trattati e risolti dal Ministro con i suoi definitori.

105 - Prima della conclusione del Capitolo, o anche in altro momento adatto, il Ministro in forza del suo ufficio, riuniti tutti i frati, li esorti al culto divino, all'osservanza della disciplina, della Regola serafica e delle Costituzioni; raccomandi la carità, la pace e le altre virtù religiose.

Art. 2 - Il Capitolo generale

106 - § 1. Il Capitolo generale ordinario viene indetto sei mesi prima della sua celebrazione, previa notificazione fatta alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.

§ 2. Si celebri nel luogo stabilito dal precedente Capitolo o, se ci sono dei giusti motivi, in altra sede, che dovrà essere stabilita dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, però dopo aver sentito i Ministri provinciali e i Custodi generali (Cost. n. 171).

107 - Una Provincia che al tempo della celebrazione del Capitolo provinciale ordinario ha cento frati professi solenni, elegga un delegato per il Capitolo generale, e un altro ogni altri cinquanta frati. L'elezione dei delegati al Capitolo generale si fa per schede nel Capitolo provinciale, senza però tener conto dei frati residenti nella propria Custodia provinciale (Cost. n. 173 § 1).

108 - § 1. Il Ministro generale chieda per tempo a tutti i Ministri e Custodi di inviare al governo dell'Ordine proposte di temi da trattare in Capitolo generale; anche singoli frati possono proporre dei temi. Sia stabilita la data oltre la quale i temi inviati non potranno essere accettati.

§ 2. Il Ministro generale stabilisca, con il consenso del suo Definitorio, l'elenco delle materie da trattare nel Capitolo e lo mandi a tutti i capitolari. Ogni singolo tema sia presentato in maniera adeguata in un apposito *instrumentum laboris*; questo sia inviato almeno due mesi prima del Capitolo, in modo che i vocali possano giungere al Capitolo debitamente preparati.

§ 3. Durante lo svolgimento del Capitolo generale si possono eccezionalmente proporre al Consiglio di Presidenza nuovi temi che abbiano ricevuto il parere positivo, scritto, di un terzo dei partecipanti.

109 - Prima della prima sessione del Capitolo, il Ministro generale con il suo Definitorio esamina le lettere testimoniali dei vocali, dovendosi comprovare il loro diritto di partecipare al Capitolo.

110 - Il consiglio di presidenza è formato dal Ministro generale, che lo presiede, dal Vicario generale e dai Presidenti dei ceti regionali.

111 - § 1. Per la discussione preliminare dei problemi dell'Ordine sono costituiti i seguenti ceti di vocali, secondo la lingua, le regioni e altre affinità: C.A.A. (ceto dell'America del Nord e dell'Inghilterra); C.A.L. (ceto dell'America Latina); C.E.C. (ceto dell'Europa Centrale); C.E.O. (ceto dell'Europa Orientale); C.I.M. (ceto Inter-Mediterraneo); C.A.F. (ceto dell'Africa); C.A.S. (ceto dell'Asia e Australia). Ogni ceto elegga il suo Presidente, il Vice-presidente e il Segretario.

§ 2. Tutti, sia i vocali che i periti, devono iscriversi a qualcuno dei ceti riconosciuti. Solo il Ministro generale e il Segretario del Capitolo non sono tenuti ad iscriversi ai ceti.

§ 3. Un capitolare può partecipare per modum actus a una seduta di altro ceto, con il consenso del Presidente del proprio ceto e dell'altro, però senza diritto di voto.

§ 4. Spetta ai Presidenti dei ceti regionali dirigere il proprio ceto e consultarlo, comunicare quindi alla commissione centrale le conclusioni delle discussioni fatte sulle singole proposte.

112 - La commissione centrale è composta dai membri eletti dai singoli ceti, confermati poi dal Capitolo.

113 - Prima che le deliberazioni dei ceti vengano inoltrate alla commissione centrale, si giudica conveniente che se ne dia una certa informazione tramite i delegati o i segretari.

114 - I frati periti, nella commissione centrale e nelle sessioni plenarie hanno esclusivamente voce consultiva: essi infatti vi partecipano su indicazione del consiglio di presidenza. Invece nelle sedute dei ceti, ogni ceto deve stabilire se essi godono di voce attiva oppure no.

115 - È richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti per sospendere l'applicazione di qualche norma degli Statuti generali riguardante la celebrazione del Capitolo generale, come pure per modificare o perfezionare le predette norme, a condizione che almeno un terzo dei vocali ne abbia fatto richiesta scritta al consiglio di presidenza.

116 - I moderatori, designati dal Capitolo, guidino le sessioni plenarie alternandosi; essi comunichino l'ora delle sessioni e gli argomenti da trattare; provvedano che le relazioni, le discussioni, le votazioni procedano con ordine, consultandosi - se lo credono opportuno - col consiglio di presidenza e con gli altri moderatori, e anche chiedendo nei casi più gravi il voto del Capitolo. Se un moderatore nell'esercizio della sua funzione desidera esprimere il suo parere, ceda il turno ad altro moderatore. Il moderatore di turno partecipi alle sedute del consiglio di presidenza, per essere al corrente del procedere delle discussioni.

117 - § 1. Nel Capitolo ordinario vengano presentate e discusse, nell'ordine, le seguenti relazioni, già in possesso dei capitolari dall'inizio del Capitolo:

- a) la relazione preparata dal Ministro generale, nella quale confluiranno le relazioni che gli Assistenti generali delle diverse aree dell'Ordine gli procureranno sulla base delle relazioni dei Ministri provinciali e Custodi generali e provinciali;
- b) la relazione del Procuratore generale;
- c) la relazione del Segretario generale per la formazione;
- d) la relazione dell'Economo generale;
- e) la relazione del Segretario generale per l'animazione missionaria;
- f) la relazione del Postulatore generale;
- g) la relazione del Delegato generale per il II Ordine;
- h) la relazione dell'Assistente spirituale dell'OFS;
- i) la relazione dell'Assistente internazionale della M.I.;
- j) la relazione del Delegato generale per Giustizia Pace e Salvaguardia del Creato;
- k) la relazione del Delegato generale per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso.

§ 2. Il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, potrà decidere che vengano presentate in Capitolo eventuali altre relazioni, qualora particolari circostanze o impegni dell'Ordine lo esigano.

§ 3. Le relazioni del Ministro generale, del Procuratore generale e dell'Economo generale siano lette integralmente in Capitolo. Quanto alle altre relazioni, il Ministro generale con il suo Definitorio decida quali devono essere lette integralmente, dopo aver sentito i presidenti delle Conferenze e Federazioni dell'Ordine.

§ 4. Le relazioni degli Assistenti dei Ceti siano a disposizione dei vocali al Capitolo.

118 - § 1. Le relazioni da presentare al Capitolo generale contengano un'esposizione dei fatti veramente obiettiva e debitamente motivata.

§ 2. Le relazioni delle Province e delle Custodie devono informare sulla vita e sull'attività dei frati nei confronti della Regola e delle Costituzioni; devono pure dare tutte quelle notizie che servono a tracciare un quadro obiettivo dello stato della Provincia o della Custodia.

§ 3. Ogni relatore sia pronto a rispondere ad ulteriori interrogazioni dei capitolari.

119 - § 1. L'elezione del Vicario generale viene fatta dal Capitolo per schede su proposta del Ministro generale. Egli non può ricoprire altri uffici.

§ 2. Il Capitolo elegge poi per schede anche gli altri Assistenti generali: vale a dire gli Assistenti dei vari ceti e il Segretario generale. Ogni ceto di Province propone uno o più candidati come rispettivo Assistente.

§ 3. I neo-eletti come Assistenti diventano capitolari a pieno diritto.

120 - Il Procuratore dell'Ordine viene nominato a norma delle Costituzioni (Cost. n. 178). Egli partecipa al Capitolo generale come "uditore".

121 - L'Economo generale viene eletto dal Capitolo per ballottazione, su proposta del Ministro generale. Egli partecipa al Capitolo generale come "uditore".

122 - L'economista della casa in cui si celebra il Capitolo cura la parte amministrativa di esso e, aiutato dagli ufficiali della casa, provveda alle necessità dei capitolari. Le spese da pagare dalle Province e dalle Custodie devono essere approvate dai revisori dei conti.

Art. 3 - Il Capitolo provinciale

123 - § 1. Il Capitolo provinciale ordinario viene indetto dal Ministro generale almeno tre mesi prima della sua celebrazione, a meno che qualche grave ragione non consigli altrimenti.

§ 2. Il Ministro generale può anticipare o posticipare il Capitolo provinciale ordinario, ma di un termine non superiore ai sei mesi.

124 - § 1. Il Ministro generale con il consenso del suo Definitorio e per giusti motivi può concedere a tutti i frati professi solenni di una Provincia o di una Custodia generale il diritto di partecipare al Capitolo provinciale o custodiale, su richiesta del Ministro provinciale o del Custode generale, con voto deliberativo del rispettivo Definitorio.

§ 2. Gli Statuti provinciali possono, per giusti motivi, concedere a tutti i frati professi solenni di una Custodia provinciale il diritto di partecipare al Capitolo custodiale.

§ 3. L'Assistente generale partecipa come "uditore" ai Capitoli provinciali e ai Capitoli delle Custodie generali della sua Conferenza/Federazione.

125 - § 1. Il Ministro provinciale, oltre che *per delegati*, può essere eletto anche con *suffragio diretto* per

presenza o per lettera, se così sarà stabilito dagli Statuti provinciali.

§ 2. Nell'elezione con suffragio diretto godono di voce attiva tutti i frati professi solenni, a norma delle Costituzioni n. 205, esclusi coloro di cui al n. 118 § 1 delle Costituzioni.

§ 3. Sistemi di elezione a suffragio diretto:

a) *Suffragio diretto in Capitolo, ossia per presenza*

Nel giorno e nell'ora stabilita, i frati elettori si radunino sotto la presidenza del Ministro generale o di un suo delegato, e l'elezione si faccia a norma delle Costituzioni n. 164 §§ 1-4.

b) *Suffragio diretto per lettera*

1) Il Ministro generale, il Custode provinciale e gli altri frati elettori, per l'elezione del Ministro provinciale mandino il loro voto su scheda con lettera raccomandata, chiusa in doppia busta. La commissione di tre frati, eletta dal Ministro provinciale con il suo Definitorio per il conteggio dei voti nell'elezione dei delegati, riceva dal Ministro provinciale tutte le buste intatte. Aperte le buste esterne, si mischino le buste interne contenenti le schede del voto: vengano aperte e si faccia il conteggio dei voti che ogni nome votato ha ottenuto. A chi avrà ottenuto la maggioranza necessaria a norma delle Costituzioni n. 164, venga comunicata l'elezione e gli venga richiesto il consenso, che deve essere dato entro ventiquattro ore.

L'elezione non venga pubblicata finché non si è avuta la conferma, a norma delle Costituzioni n. 164 § 4. Il neoeletto però assume l'ufficio soltanto all'inizio della terza sessione del Capitolo provinciale.

- 2) Se nessuno risulta eletto, se l'eletto non accetta oppure non è confermato, a norma degli Statuti provinciali: o il suffragio epistolare viene ripetuto secondo il n. 164 § 3 delle Costituzioni (fino ad un massimo di cinque scrutini), o soltanto una o due volte (fino ad un massimo di tre scrutini); se l'elezione non avviene, il diritto di eleggere passa al Capitolo provinciale, nel quale si tengono i cinque previsti scrutini.

c) Suffragio diretto per lettera, da conteggiare in Capitolo

Il Ministro generale, il Custode provinciale e gli altri frati elettori, nel tempo stabilito dal Ministro provinciale e dal suo Definitorio, mandino alla Curia provinciale il loro voto, chiuso in doppia busta. Nel Capitolo provinciale radunato in sessione plenaria, gli scrutatori designati dallo stesso Capitolo aprano le buste esterne, conteggino e mischino quelle interne e leggano poi i voti in esse trovati. Il frate che avrà riportato la maggioranza richiesta dei voti è eletto Ministro provinciale. Se egli non accetta l'elezione o non viene confermato, oppure se nessuno ha ottenuto la maggioranza richiesta, il Ministro provinciale venga eletto a norma delle Costituzioni e delle leggi canoniche.

126 - § 1. Affinché si possa preparare per tempo, con esattezza e diligenza quanto è necessario al Capitolo, il Ministro provinciale comunichi quanto prima all'intera Provincia il giorno e il luogo della celebrazione del Capitolo, e disponga che si proceda al più presto all'elezione dei delegati.

§ 2. Indetto il Capitolo ordinario, si deve procedere all'elezione dei delegati, nella quale godono di voce attiva tutti i frati professi solenni della Provincia; sono privi di voce passiva coloro che sono già capitolarmente di ufficio.

§ 3. Il Ministro provinciale che ha lasciato l'ufficio durante il quadriennio, sia considerato come un exprovinciale, col diritto di partecipare al Capitolo provinciale ordinario immediatamente successivo, al Capitolo straordinario, e al Consiglio definitorio, se ha luogo, e poi al seguente Capitolo provinciale ordinario. Ciò vale anche per il Vicario che, cessando dall'ufficio il Ministro provinciale durante il quadriennio, gli è succeduto (Cost. n. 192).

127 - Un mese prima del Capitolo, il Segretario della Provincia pubblici i nomi degli eletti. È ammesso il ricorso contro gli eletti e contro le modalità dell'elezione entro quindici giorni dalla pubblicazione dei vocali. Al riguardo si tenga presente che: se un delegato non accetta l'elezione, oppure dopo aver accettato vi rinuncia - sempre a norma delle Cost. n. 168 § 2 - se si tratta di elezione fatta per lettera, venendo a mancare per un motivo qualunque un delegato eletto per lettera con qualsiasi delle procedure, si elegga il primo non eletto nella graduatoria; se invece si tratta di elezione fatta nel Capitolo conventuale, il Capitolo,

appena viene a conoscenza della rinuncia dell'eletto, proceda al più presto ad una nuova elezione.

128 - Prima della 1^a sessione il Preside, insieme col Ministro provinciale e il Segretario della Provincia, esamini le lettere testimoniali o gli atti delle elezioni dei delegati. Fatto ciò, il Segretario della Provincia pubblici l'elenco dei vocali.

129 - Il Ministro provinciale con il suo Definitorio può far trasmettere a tutti i capitolari o anche a tutti i frati professi solenni, in tempo utile prima del Capitolo, il testo delle relazioni, ad eccezione delle informazioni riservate. In tale caso si legge in aula solo un riassunto delle relazioni, insieme con la materia riservata.

130 - Le relazioni da presentare al Capitolo provinciale contengano un'esposizione dei fatti veramente obiettiva e debitamente motivata. Dopo l'ascolto delle relazioni, spetta al Capitolo decidere che cosa non convenga comunicare agli altri frati.

131 - Fatta l'elezione, il Ministro provinciale si incontri col suo predecessore e con gli altri frati per farsi un'idea, valutate le qualità di ogni frate, di come preparare una lista di nomi da proporre per i diversi uffici nelle sessioni successive.

132 - § 1. Il Ministro provinciale può designare i candidati idonei all'ufficio di definitore: tocca però al Capitolo eleggere per schede i definitori.

§ 2. Su proposta del Ministro provinciale, tra i definitori neo-eletti vengono designati per ballottazio-

ne il Vicario e il Segretario provinciale. Questi due uffici sono compatibili.

§ 3. I definatori neo-eletti e i Custodi provinciali diventano capitolari a pieno diritto.

133 - § 1. La celebrazione del Capitolo provinciale si svolge in due parti: la prima si conclude dopo la quarta sessione, a norma del *Direttorio per la celebrazione del Capitolo provinciale*.

§ 2. I Capitoli provinciali e custodiali abbiano, nella seconda parte, il compito precipuo di elaborare il progetto quadriennale. Il Ministro generale o il suo delegato partecipi anche a questa fase decisiva del Capitolo, per garantire un cammino unitario nell'Ordine.

134 - I presidenti delle commissioni, su proposta del Ministro provinciale, siano eletti dal Capitolo per ballottazione, oppure fuori del Capitolo dal Ministro provinciale con il suo Definitorio (Cost. n. 193).

135 - § 1. Se gli Statuti provinciali non stabiliscono diversamente, il Ministro provinciale, tre mesi almeno prima della celebrazione del Capitolo, richieda, tramite suffragio epistolare, a tutti i frati professi solenni che vivono in una Custodia e che godono dei diritti Provinciali, quale frate propongano per l'ufficio di Custode.

§ 2. La stessa commissione di tre frati, designata dal Ministro provinciale con il suo Definitorio per aprire le buste e conteggiare i voti per l'elezione dei delegati (cf. St. Gen. n. 143, c), riceverà dal Ministro provinciale tutte le buste intatte, mandate dai

frati della Custodia per lettera raccomandata. Si aprano le buste esterne e, come si fa per l'elezione dei delegati, vengano numerate le schede contenute, si mischino, si aprano, si faccia il conto dei voti riportati da uno o dall'altro. Si stendano gli atti relativi in doppio esemplare, vengano sottoscritti dagli altri due frati per essere presentati poi al Capitolo provinciale.

§ 3. La votazione si farà sui tre frati che hanno ottenuto più voti di tutti gli altri.

136 - § 1. Nelle Custodie provinciali il Capitolo, se è previsto dagli Statuti provinciali, sia convocato dal Ministro provinciale e presieduto dallo stesso Ministro provinciale o da un suo delegato, a meno che non sia presente il Ministro generale (cf. Cost. n. 183 § 1). Vi partecipa di diritto anche l'Assistente generale della Conferenza/Federazione.

§ 2. Sia celebrato in due parti, a norma del *Direttorio per la celebrazione del Capitolo provinciale*. Nella seconda parte sia elaborato il Progetto custodiale quadriennale.

137 - I decreti emanati dal Capitolo custodiale necessitano della conferma del Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio.

Art. 4 - Elezione dei delegati al Capitolo provinciale

1) Sistema di elezione dei delegati per conventi

138 - § 1. Nei conventi in cui sono di famiglia almeno quattro frati con voce attiva, si eleggano i delegati

secondo le seguenti proporzioni tra frati elettori e delegati da eleggere:

da 4 a 7 frati,	1 delegato;
da 8 a 14 frati,	2 delegati;
da 15 a 21 frati,	3 delegati;
da 22 a 30 frati,	4 delegati;
da 31 a 50 frati,	5 delegati;
da 51 a 100 frati,	6 delegati;
da 100 frati in poi,	7 delegati.

§ 2. Queste proporzioni possono essere modificate dal Capitolo provinciale, ma sempre in modo che la sostanza dello schema sia salva, e non si abbia mai più di un delegato per ogni quattro frati.

139 - Quando in un convento si devono eleggere più delegati, è compito del Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio stabilire il modo dell'elezione:

- a) o i delegati vengono eletti ad uno ad uno da tutti i frati che godono di voce attiva;
- b) o tutti i frati che godono di voce attiva vengono divisi secondo l'ordine decrescente di professione solenne in tanti gruppi quanti sono i delegati da eleggere; i gruppi che sono più in basso possono avere, se è necessario, un vocale in più; i frati eleggano quindi un delegato dal proprio gruppo. Il presidente dei singoli gruppi è il più anziano di professione.

140 - § 1. Per i conventi che hanno meno di quattro frati con diritto di voto, il Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio proceda in uno dei seguenti modi:

- a) o vengono riuniti i conventi secondo le regioni, in modo che in ogni raggruppamento risultino almeno quattro elettori;
- b) o tutti i frati si dividono in gruppi verticali da quattro a sette, seguendo l'ordine decrescente di professione solenne, e l'elezione viene fatta per gruppi.

§ 2. È compito del Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio indicare un convento nel quale venga fatta l'elezione, oppure stabilire che le elezioni si facciano per lettera.

§ 3. Se nella Provincia c'è un solo convento che ha meno di quattro frati con voce attiva, questi vengano uniti ad un altro convento dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio.

§ 4. Il Ministro provinciale vota nel convento in cui abitualmente risiede.

141 - I frati che dimorano fuori Provincia e che a norma delle Costituzioni godono nelle elezioni di voce attiva e passiva, vengono divisi in gruppi dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio; i gruppi eleggono il loro delegato secondo le proporzioni suindicate. Se i frati sono meno di quattro, vengano uniti a uno o più conventi, specialmente a quelli, se ce ne sono, in cui i frati sono meno di quattro.

142 - Quando l'elezione dei delegati si fa per schede, si osservi il diritto comune e il nostro particolare. Quando l'elezione si fa per lettera è sufficiente la maggioranza relativa: in caso di parità è eletto il più anziano di professione, e poi di età.

2) *Sistema di elezione dei delegati dalla Provincia per collegi tripartiti*

143 - Premesse

- a) Tre mesi prima della celebrazione del Capitolo provinciale venga comunicato il numero dei vocali, già determinato dal Capitolo precedente, in base alle esigenze della Provincia.
- b) L'elezione si fa per suffragio epistolare.
- c) Una commissione di tre frati, nominata dal Ministro provinciale con il suo Definitorio, conteggi tutti i voti e stenda gli atti dell'elezione da consegnare poi al Ministro provinciale.

144 - § 1. Si formino tre collegi, o ceti, uniformi, disponendo secondo l'ordine di professione i frati della Provincia che hanno voce attiva e passiva, in modo da ottenere tre gruppi: uno di frati più anziani, uno di frati di età media e il terzo di frati più giovani. Chi è già capitolare per altro diritto è privo di voce passiva, quindi il suo nome venga contrassegnato con un asterisco, per non essere eletto di nuovo.

§ 2. Tutti i frati eleggano dal proprio collegio una metà del numero stabilito di delegati, l'altra metà dagli altri due collegi. La scheda è invalida se il numero dei voti nel proprio collegio, o negli altri due, supera la metà; non è invece necessario che la metà venga raggiunta. Parimenti la scheda è invalida se l'elettore non ha espresso almeno un voto per ogni collegio. Se qualcuno ha indicato (benché invalidamente) un frate che già gode di diritto capitolare, la scheda resta valida purché non venga superato il totale né nel proprio collegio né negli altri due.

§ 3. È eletto da ogni collegio un terzo dei delegati, che abbiano conseguito la maggioranza dei voti.

145 - I delegati della Provincia possono essere eletti da un'unica lista, nella quale sono segnati tutti i frati che godono di voce passiva; sono esclusi solo coloro che già sono vocali d'ufficio.

3) Sistema di elezione dei delegati sia del convento che della Provincia

146 - § 1. Indetto il Capitolo provinciale, si proceda quanto prima all'elezione dei delegati dei conventi.

§ 2. Nei conventi dove sono di famiglia almeno quattro frati con voce attiva, si osservino queste proporzioni tra frati elettori e delegati da eleggere:

da 4 a 12 frati 1 delegato;

da 13 frati in poi 2 delegati.

§ 3. Nelle Province che hanno più di cento frati professi solenni, valgono queste proporzioni:

da 4 a 15 frati 1 delegato;

da 16 frati in poi 2 delegati.

§ 4. Nei conventi in cui si devono eleggere due delegati, essi vengano eletti separatamente tra i frati che godono di voce passiva. Nel primo e secondo scrutinio, per ogni delegato si richiede la maggioranza assoluta. Nel terzo ed ultimo scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa. Il documento dell'elezione sia firmato da tutti i frati elettori.

§ 5. I conventi nei quali ci sono meno di quattro frati con diritto di voto vengano raggruppati insieme dal Ministro provinciale con il consenso del suo De-

finitorio, in modo che gli elettori siano almeno quattro.

§ 6. I frati che dimorano fuori Provincia e hanno diritto di voto, siano riuniti dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio in un'unica lista, dalla quale siano eletti i delegati nella proporzione suindicata. Se i frati sono meno di quattro, siano aggregati ad uno o più conventi, specialmente a quelli, se ve ne sono, in cui i frati sono meno di quattro.

§ 7. Il Ministro provinciale ha diritto di votare nel convento in cui abitualmente risiede.

147 - Fatta così l'elezione dei delegati dei conventi, gli altri delegati (cioè la differenza tra il numero dei vocali determinato dal Capitolo provinciale e quello dei vocali già eletti dai conventi) vengono eletti da tutti coloro che hanno voce attiva. L'elezione si fa per suffragio epistolare da un'unica lista, nella quale sono elencati i frati che hanno voce passiva, esclusi i delegati dei conventi e coloro che sono vocali per altro diritto. L'elezione può essere fatta anche da una lista tripartita, secondo i criteri esposti al n. 144 § 1 degli Statuti generali.

148 - Gli Statuti provinciali possono modificare il suddetto sistema, in modo che l'elezione dei delegati si faccia o per gruppi di conventi (ossia per regioni), o per gruppi di Provincia.

TITOLO III

**IL MINISTRO GENERALE
E IL SUO DEFINITORIO**

149 - § 1. Il Ministro generale, quando si allontana da Roma insieme con il Vicario, scelga come suo Delegato uno dei definatori, che tratti gli affari di ordinaria amministrazione secondo la sua mente.

§ 2. Se tutti e due fossero impediti dall'esercitare il loro ufficio, il Delegato - se non è previsto diversamente - assuma il governo ordinario dell'Ordine.

150 - Se per qualsiasi causa restasse vacante sia l'ufficio di Ministro generale che quello di Vicario, il definitore più anziano di professione assume il governo ordinario dell'Ordine e convoca il Capitolo generale, che deve essere celebrato non prima di tre mesi e non oltre sei dalla vacanza del generalato.

151 - È compito del Ministro generale con il consenso del suo Definitorio provvedere al governo di una Custodia generale o anche di una Provincia, che a causa della scarsità di frati o per altre ragioni veda ridotta la sua possibilità di condurre una vita autonoma. Tutti questi provvedimenti devono essere comunicati al Capitolo generale immediatamente successivo.

152 - § 1. Chiunque pensi in coscienza di non poter mettere in pratica un decreto del Ministro provinciale, può far ricorso al Ministro generale. In questo caso il frate esponga chiaramente le sue ragioni e vi unisca una copia autentica del decreto del Ministro provinciale.

§ 2. Il Ministro generale senta prima il Ministro provinciale; quindi, sentito anche il parere dei definitori, risolva il caso in modo paterno.

TITOLO IV

GLI UFFICI DELLA CURIA GENERALE

153 - I principali uffici e segretariati della curia generale sono: la procura generale, la segreteria generale, il segretariato generale per l'animazione missionaria dell'Ordine, il segretariato per la formazione, il segretariato per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, la postulazione generale per le cause dei santi, l'assistenza generale per le monache del II Ordine e per le congregazioni delle religiose del III Ordine, l'assistenza generale dell'Ordine Francescano Secolare, l'assistenza internazionale della M.I., il segretariato per la Giustizia, la Pace e la Salvaguardia del Creato e l'economato generale (Cost. nn. 162 e 181).

154 - Gli uffici e i segretariati siano retti da norme particolari emanate dal Ministro generale con il suo Definitorio, ed esercitino la loro attività alle dirette dipendenze del Ministro generale.

155 - Gli uffici e i segretariati promuovano i rapporti con le commissioni delle Province e con i corrispettivi uffici degli altri istituti, specialmente quelli a noi più affini.

156 - Nell'archivio della Provincia si conservi un esemplare di ogni pratica trattata con la curia generale.

TITOLO V

**MODO DI PROCEDERE NELLE ADUNANZE
DEL DEFINITORIO**

157 - In ogni adunanza del Definitorio il Superiore sottoponga a libera e fraterna discussione gli affari da trattare, secondo un ordine del giorno debitamente motivato e consegnato per tempo ai definitori. Ai definitori è permesso proporre in precedenza dei problemi da discutere.

158 - § 1. I definitori manifestino il loro parere secondo coscienza e conoscenza, e promuovano il bene dell'Ordine e della Chiesa con voto responsabile. Nei casi più difficili possono richiedere un congruo spazio di tempo per approfondire meglio la questione, o esigere che qualche problema sia risolto con votazione segreta.

§ 2. Nei casi in cui il Superiore necessita del consenso o del consiglio del Definitorio, egli non ha diritto di voto (cf. can. 127). Se invece il Superiore e il Definitorio agiscono a modo di collegio, anche il Superiore può dare il voto (cf. can. 119).

§ 3. Il Superiore maggiore può chiedere per telefono il parere a qualche membro assente, quando ci sia una vera e reale difficoltà a riunire tutti insieme coloro che ne hanno il diritto, e ci sia urgente necessità di decidere (can. 127 § 1).

§ 4. Il Superiore maggiore può chiedere il parere dei definitori per lettera o con un colloquio telefonico, specialmente se a questo partecipano parecchi

insieme, quando nei casi urgenti ci sia una vera e reale difficoltà a convocarli; sono esclusi i casi nei quali dal diritto comune e dal diritto particolare è richiesto il voto segreto.

159 - Il Segretario scriva tutti gli atti. In ogni adunanza del Definitorio vengano letti gli atti di quella precedente, e se si giudicano esposti esattamente, vengano sottoscritti da tutti i definitori.

160 - Le leggi e le disposizioni della suprema autorità della Chiesa e dell'Ordine riguardanti la vita dei frati siano subito pubblicate nel *Commentarium Ordinis*, corredate dalle necessarie spiegazioni.

TITOLO VI

IL MINISTRO PROVINCIALE E IL SUO DEFINITORIO

161 - Se fosse impedito o vacante sia l'ufficio di Ministro provinciale che quello di Vicario provinciale, l'Assistente più anziano di professione assuma il governo ordinario e informi immediatamente della vacanza degli uffici il Ministro generale, il quale convocherà il Capitolo (Cost. n. 163).

162 - § 1. Il Ministro provinciale o il Custode generale che devono restare più di un mese fuori dei confini della loro giurisdizione, avvisino prima il Ministro generale.

§ 2. Le norme circa l'assenza del Custode provinciale e del Guardiano vengano definite dagli Statuti provinciali (Cost. n. 167 § 3).

TITOLO VII

IL MINISTRO PROVINCIALE E I GUARDIANI

163 - Almeno una volta all'anno il Ministro provinciale organizzi un incontro con i guardiani, affinché essi abbiano la possibilità di studiare i problemi della Provincia e di avere un opportuno scambio di informazioni e di esperienze. Analogamente agisca il Custode generale e provinciale.

TITOLO VIII

**IL CUSTODE GENERALE
E IL SUO DEFINITORIO**

164 - L'elezione del Custode generale e del suo Definitorio necessita della conferma del Ministro generale o del suo Delegato.

TITOLO IX

LA VISITA CANONICA

165 - § 1. Nel fare la visita canonica i Ministri agiscano in modo fraterno e pastorale e si preoccupino soprattutto della fedeltà alla vita religiosa e della concordia fraterna.

§ 2. Per gravi motivi il Ministro generale col consenso del suo Definitorio può indire una visita straordinaria in qualsiasi Provincia.

166 - § 1. Alla visita canonica ordinaria sono soggetti i frati, le case e i luoghi sacri (cf. can. 628 § 1).

§ 2. Durante la visita i Ministri ascoltino e si preoccupino di conoscere i frati con semplicità e carità e li esortino ad una più stretta fedeltà alla vita evangelica, alla quale si sono impegnati con la professione religiosa. Inoltre i Ministri aiutino i frati e la comunità nell'esaminare attentamente la loro vita e le loro opere. In particolare osservino come si svolge in comunità la vita di preghiera e di fraternità, come pure la frequenza della celebrazione dei capitoli conventuali. Con tutta pazienza e umiltà esortino coloro che sono negligenti.

§ 3. I Ministri non manchino di verificare se i frati danno testimonianza di povertà e facciano eliminare ciò che di superfluo e non conforme alla nostra povertà vi è nelle case.

167 - I frati si comportino con fiducia verso il visitatore, al quale, se legittimamente interrogati, sono tenuti a rispondere secondo la verità nella carità; a nessuno poi è permesso distogliere in qualsiasi modo i frati da questo obbligo, o impedire in altro modo gli scopi della visita (cf. can. 628 § 3).

168 - § 1. Conclusa la visita, i Ministri radunino i frati e diano loro consigli fraterni, raccomandazioni, o anche comandi su ciò che è necessario fare, tralasciare o anche correggere, per uno sviluppo sempre maggiore della vita e dell'attività apostolica.

§ 2. Una dichiarazione della visita fatta e il decreto circa quelle cose che i frati devono osservare e

che devono essere comunicate alla comunità, siano scritti sul libro degli atti del convento.

§ 3. Nella relazione da presentare al Capitolo provinciale ordinario, i Ministri esprimano la loro valutazione sulla vita e attività dei frati e segnalino le carenze spirituali e materiali, se ve ne sono.

169 - Durante la visita il Ministro provinciale deve fornire al visitatore tutte le informazioni necessarie sulla vita e sull'attività dei frati della Provincia.

170 - Il Ministro provinciale e il Custode provinciale presentino al Capitolo provinciale la propria relazione sullo stato della Custodia (cf. Stat. Gen. 6 § 1).

TITOLO X

LA FRATERNA COOPERAZIONE TRA LE PROVINCE

171 - Nel nostro Ordine tutti i frati, conventi, Province e custodie partecipano a un'unica fraternità. Per facilitare la vita fraterna e lo sviluppo di questa nostra fraternità il Ministro generale, in quanto animatore di tutto l'Ordine, insieme con il suo Definitorio e gli altri ufficiali del governo centrale favorisca la comunicazione, promuova l'unità, conservi le sane tradizioni dell'Ordine e faciliti una visione francescana ampia e critica della nostra presenza nel mondo.

172 - Poiché la collaborazione risulta essere sempre più indispensabile per la vita dell'Ordine, le circoscrizioni cooperino nel modo più ampio possibile:

- a) a tutti i livelli della formazione, dalla promozione vocazionale e formazione iniziale fino alla formazione permanente (esercizi spirituali, settimane di spiritualità...);
- b) nell'interscambio dei religiosi, come pure nelle risorse economiche per le attività apostoliche e missionarie;
- c) nell'assistenza dei frati anziani.

173 - § 1. La trasfiliazione di un frate da una Provincia ad una Custodia provinciale, sia della propria Provincia che di un'altra, o ad una Custodia generale, può essere fatta tanto per un tempo determinato che in perpetuo, con il consenso del frate stesso e quello dei Ministri delle due Province o Custodie, previa approvazione dei rispettivi Definitori. Se si tratta di una Custodia generale è necessario anche il consenso del Ministro generale (Cost. n. 205 § 5).

§ 2. Quando viene eretta una nuova Provincia o una nuova Custodia generale, tutti i frati che all'atto operano nel suo territorio sono affiliati ipso facto alla nuova Provincia o Custodia generale, a meno che entro il termine utile di tre mesi non riconfermino l'affiliazione alla Provincia nativa (Cost. n. 27).

174 - Il trasferimento dei frati da una Custodia generale a conventi fuori della Custodia può essere fatto solo con il consenso del Ministro generale.

TITOLO XI

IL GUARDIANO E IL CAPITOLO CONVENTUALE

175 - § 1. Il Guardiano nel governo ordinario del convento è coadiuvato dal Capitolo conventuale, che costituisce il suo consiglio, nei casi indicati con le formule: *il Guardiano con il consenso o con il consiglio del Capitolo conventuale* oppure *sentito il Capitolo conventuale*.

§ 2. In questi casi siano osservate le norme stabilite dalle Costituzioni a proposito del numero dei vocali (Cost. n. 160 § 2) e dagli Statuti generali sulle varie procedure (nn. 34 e ss.).

176 - § 1. Il Capitolo conventuale tratti collegialmente solo quegli affari che rientrano strettamente nell'ambito della sua autorità, che sono indicati con le formule: *è compito del Capitolo, il Capitolo stabilisca, e simili*.

§ 2. Quando si trattano gli affari suindicati, per la validità della deliberazione è richiesta la presenza dei due terzi dei vocali (Cost. n. 160 § 1).

177 - § 1. I vocali del Capitolo conventuale sono: lo stesso Preside e i singoli frati professi solennemente collocati *di famiglia* in quel convento dal Superiore maggiore (Cost. nn. 202 e 166 § 3; St. Gen. n. 23).

§ 2. I vocali che devono eleggere i delegati secondo questi Statuti (nn. 138; 139; 140 § 1; 146 §§ 4-5), siano determinati dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio.

178 - Nei conventi in cui i frati di famiglia vengono a trovarsi temporaneamente ed eccezionalmente soltanto in due, quando si devono trattare affari che esigono un atto giuridico, si proceda a norma delle Costituzioni n. 112 § 2, riportando il parere di ambedue i frati in un apposito libro, come si fa per il Capitolo conventuale.

179 - Il Capitolo conventuale designi il suo Segretario, che avrà il compito di stendere con esattezza nel libro apposito tutti gli atti, e leggerli nel Capitolo successivo, in modo che tutti possano constatarne la conformità prima di sottoscriverli.

180 - Il Guardiano deve porre in esecuzione le deliberazioni prese collegialmente. Quando invece il Guardiano deve ricorrere al consenso o al consiglio del Capitolo, si attenga alle norme delle Costituzioni (n. 158 § 1). Il Guardiano provveda affinché vengano eseguite anche quelle deliberazioni che sono state prese in fraterna intesa.

TITOLO XII

L'AUTORITÀ NEI CONVENTI SOGGETTI DIRETTAMENTE AL MINISTRO GENERALE

181 - Nella città di Roma, o anche altrove, ci possono essere dei conventi generalizi, cioè direttamente soggetti alla giurisdizione del Ministro generale. L'esistenza di questi conventi in Roma è motivata da una o l'altra delle loro specifiche finalità, che sono le se-

guenti: il governo centrale dell'Ordine, l'istruzione accademica nella Pontificia Facoltà di San Bonaventura o una certa forma di apostolato generale dell'Ordine (l'apostolato del sacramento della penitenza nella Basilica Vaticana, il servizio presso la Curia Romana, la direzione generale del II e del III Ordine, nonché della M.I.); fuori Roma può essere motivata solo da particolari e gravi circostanze, per le quali non ci sia di fatto la possibilità di far dipendere un convento da alcuna Provincia o Custodia generale (Cost. n. 29 § 1).

182 - L'elezione del Guardiano nei predetti conventi si fa a norma delle Costituzioni n. 204, facendola tuttavia precedere da una fraterna consultazione della comunità dei frati.

183 - I frati che fanno parte del Definitorio dell'Ordine vengono assegnati a detti conventi con l'elezione canonica; tutti gli altri a mezzo di lettere obbedienziali del Ministro generale, secondo il n. 205 § 4 delle Costituzioni.

184 - Il Ministro generale nel trasferire un frate da una Provincia o Custodia a un convento sotto la sua immediata giurisdizione, sentito il rispettivo Ministro provinciale o Custode, nella lettera obbedienziale indichi il servizio che il frate svolgerà in detta casa generalizia, la durata e altri dettagli necessari, concordati tra il Ministro generale e il Ministro provinciale o Custode del medesimo frate.

185 - Durante la permanenza del frate nel convento generalizio, la casa religiosa provveda alle sue legittime necessità, secondo il modello della nostra vita.

186 - Il frate esercita i diritti conventuali nel convento in cui viene collocato di famiglia dal Ministro generale; i diritti Provinciali invece nella sua Provincia o Custodia.

187 - § 1. Ogni convento abbia la propria amministrazione economica, da gestire tramite i propri ufficiali, a norma del diritto.

§ 2. L'Economo generale controlli due volte all'anno i libri di amministrazione dei conventi che si trovano a Roma. In tale circostanza, a seconda del caso, provveda alle necessità della casa, o anche prelevi le rendite ritenute eccedenti. I conventi generalizi situati fuori Roma facciano una volta all'anno, a meno che non sia stabilito diversamente, il loro resoconto all'Economo generale, il quale regolerà i suoi interventi nel modo già detto.

188 - Il convento dei Penitenzieri della Basilica Vaticana inoltre, è retto giuridicamente in base alla Lettera Apostolica del papa Clemente XIV del 10 agosto 1774. Perciò negli statuti particolari, che devono essere approvati dal Ministro generale con il suo Definitorio, le norme degli Statuti generali devono essere concordate con quelle della Lettera Apostolica.

**TAVOLA SINOTTICA DEGLI STATUTI GENERALI
PROMULGATI NEL 1984
(con aggiunte del 1989) E NEL 2001**

2009	2001	1989
1	1	1
2	2	2
3	3	
4	4	
5	5	3
6	6	
7	7	4
8	8	
9	9	5
10	10	5 bis
11	11	5 ter
12	12	7
13	13	6
14	14	
15	15	
16	16	
17	17	
18	18	8
19	19	9
20	20	10
21	21	11
22	22	12
23	23	13
24	24	
25	25	
26	26	13 bis

2009	2001	1989
27	27	
28	28	
29	29	14
30	30	
31	31	15
32	32	
33	33	
34	34	
35	35	16
36	36	17
37	37	18
38	38	19
39	39	
40	40	20
41	41	21
42	42	22
43	43	23
44	44	24
45	45	25
46	46	26
47	47	27
48	48	28
49	49	29
50	50	30
51	51	31
52	52	32
53	53	33
54	54	34
55	55	35
56	56	36
57	57	37
58	58	38
59	59	39

2009	2001	1989
60	60	40
61	61	41
62	62	42
63	63	43
64	64	44
65	65	45
66	66	
67	67	46
68	68	47
69	69	48
70	70	49
71	71	50
72	72	51
73	73	52
74	74	53
75	75	54
76	76	55
77	77	56
78	78	57
79	79	58
80	80	59
81	81	60
82	82	
83	83	
84	84	
85	85	
86	86	
87	87	
88	88	61
89	89	62
90	90	63
91	91	
92	92	

2009	2001	1989
93	93	64
94	94	65
95	95	66
96	96	67
97	97	68
98	98	69
99	99	70
100	100	71
101	101	72
102	102	73
103	103	74
104	104	75
105	105	76
106	106	77
107	107	78
108	108	79
109	109	80
110	110	81
111	111	82
112	112	83
113	113	84
114	114	85
115	115	86
116	116	87
117	117	88
118	118	89
119	[119]	90
120	119	91
121	120	91 bis
122	121	92
123	122	93
124	123	94

2009	2001	1989
125	124	95
126	125	96
127	126	97
128	127	98
129	128	99
130	129	100
131	130	101
132	131	102
133	132	103
134	133	104
135	134	105
136	135	106
137	136	107
138	137	108
139	138	109
140	139	110
141	140	111
142	141	112
143	142	113
144	143	114
145	144	115
146	145	116
147	146	117
148	147	118
149	148	119
150	149	120
151	150	121
152	151	122
153	152	123
154	153	124
155	154	125
156	155	126

2009	2001	1989
157	156	127
158	157	128
159	158	129
160	159	130
161	160	131
162	161	132
163	162	
164	163	133
165	164	134 *
166	165	135 *
167	166	136 *
168	167	137 *
169	168	138 *
	169	139 *
	170	140 *
	171	141 *
	169 (172)	142 *
170	172	144
171	173	145
172	174	146
173	175	147
174	176	148
175	177	149
176	178	150
177	179	151
178	180	152
179	181	153
180	182	154
181	183	155
182	184	156
183	185	157
184	186	158

2009	2001	1989
185	187	159
186	188	
187	189	
188	190	

* Corrispondono ai numeri modificati dal Cap. gen. 1995

INDICI

INDICE ANALITICO

A

ALIENAZIONI o vendite, per- mute, affitti

- condizioni da osservare 58.

AMMINISTRAZIONE

- programmazione 46;
- relazione dell'Economo provinciale al capitolo, al Definitorio e ai conventi 47, 1;
- relazione dell'Economo generale al capitolo e al Definitorio 47,2;
- designazione del legale rappresentante 48;
- norme per la collocazione e l'investimento del denaro 49;
- cura che devono avere gli ufficiali 50;
- inventari da fare 51;
- estinta una persona giuridica, i suoi beni passano alla persona giuridica immediatamente superiore 53,2;
- i beni di una provincia estinta 53,2;
- libri di amministrazione 54;
- contributi delle province per le opere dell'Ordine, delle missioni o delle province meno abbienti 59,1;
- contributi dei conventi 59,2;
- contributi per le missioni 67.

ARCHIVIO

- nell'a. della provincia si conservi l'esemplare di ogni problema trattato con la curia generale 156.

ASSENZA

- del Ministro generale da Roma 149;
- del Ministro provinciale dalla propria sede 162,1;
- del Custode provinciale e del Guardiano 162,2.

ASSICURAZIONI

- per il personale assunto 42.

ASSISTENTI GENERALI

- chi sono 119,2;
- sono eletti per schede 119,1-2;
- vengono proposti dai rispettivi ceti 119,2;
- diventano capitolari a pieno diritto 119,3;
- partecipano come Uditori ai capitoli provinciali e delle Custodie generali 124,3;
- partecipano di diritto ai capitoli delle Custodie prov.li della propria Conferenza/Federazione 136,1.

ASSISTENTI PROVINCIALI

- sono eletti in capitolo per schede 132,1;
- diventano capitolari a pieno diritto 132,3.

ATTI DEL CAPITOLO

- a. del capitolo generale, siano esaminati dal consiglio di presidenza 96,2;
- a. del cap. conv.le siano stesi dal segretario 179.

C**CAPITOLO CONVENTUALE**

- vi partecipano i frati della casa filiale 14;
- è presieduto dal Guardiano 175,1;
- vocali 177,1;
- dev'essere convocato dal Guardiano con regolarità 38,3;
- sia celebrato secondo il Diritto 37,1;
- elenco dei problemi 36,1;
- attiva cooperazione dei frati nel preparare l'elenco dei problemi da trattare 36,2;
- elegga il segretario che stenda gli atti 179;
- scegliere l'orario adatto 38,1;
- i frati non si esimano dal parteciparvi 38,2;
- è manifestazione di carità fraterna 35,a;
- incrementa la vita spirituale 35,b;
- corresponsabilità nella vita fraterna 35,c;
- i frati in c. elaborano il programma annuale 39;
- coadiuva il Guardiano, come suo consiglio, nel governo ordinario del convento 175,1;

- norme da osservare in questi casi 175,2;
- esprimere il consenso o il consiglio 175;
- quando agisce collegialmente 176,1;
- requisiti per la validità delle decisioni 176,2;
- elegge il delegato al cap. prov.le 177,2;
- conventi in cui sono eccezionalmente di famiglia solo due frati 178;
- partecipazione al c.c. dei professi solenni nei seminari maggiori 23,1;
- può permettere la partecipazione dei professi temporanei 37,2;
- se il c.c. non è convocato provveda il Ministro provinciale 38,3;
- esponga il suo parere nell'accettazione di una parrocchia 71,1,d;
- accolga i consigli fraterni, le raccomandazioni e gli ordini del Ministro prov.le a conclusione della visita canonica 168,1.

CAPITOLO CUSTODIALE

- si celebri secondo il Direttore 94;
- si tiene nella custodia provinciale se è previsto dagli statuti provinciali 136,1;
- è convocato e presieduto dal ministro provinciale 136,1;
- lo presiede, quando è pre-

- sente, il ministro generale 136,1;
- l'assistente generale del Ceto è vocale del c. cust. 136,1;
- è celebrato in due parti 136,2;
- conferma dei decreti del c. cust. da parte del Min. prov.le 137.

CAPITOLO GENERALE E PROVINCIALE,

questioni comuni

- tempo capitolare 5,1; 93;
- si celebri secondo il Direttore 94;
- nomina del segretario 95,1;
- istituzione del consiglio di presidenza e delle commissioni 95,1;
- i capitolari discutano sulla elezione 98;
- modi di votare 99-104.

CAPITOLO GENERALE

- indizione 106,1;
- luogo della celebrazione 106,2;
- delegati delle province più grandi 107;
- elenco dei problemi da trattare 108;
- proposte arrivate dopo la pubblicazione dell'elenco 108,3;
- il consiglio di presidenza 110;
- ceti regionali 111;
- commissione centrale 113-114;
- relazioni 117-118;
- elezioni 119;

- soppressione di una provincia 3;
- erezione di una provincia 5.

CAPITOLO PROVINCIALE

- indizione 123,1;
- il primo c.p. 5,1;
- il Ministro generale può anticiparlo o posticiparlo, ma non per più di sei mesi 123,2;
- possibilità del suffragio diretto nell'elezione del Min. prov.le 125;
- controllo delle lettere testimoniali dei vocali 128;
- è celebrato in due parti 133,1;
- elabora il progetto provinciale quadriennale 133,2.

il c.p. elegge:

- i delegati al cap. generale 107;
- i Definitori per schede 132,1;

il c.p. legifera:

- sulle finalità della Custodia provinciale 6,1;
- sul limite delle spese straordinarie oltre il quale si richiede il consenso del Min. gen. con il suo Definitorio 57;
- sui contributi dei conventi 59,2;
- sui beni immobili dei conventi 60;
- sull'erezione dei conventi 12;
- sulla cessione dei conv. 18;
- sull'accettazione di una missione 64,1;
- sulle parti delle relazioni da comunicare ai frati 130;

- stipula le convenzioni per la sede e per la «casa dell'Immacolata» della M.I. 78,2-4;
- elabora gli statuti per eventuali opere speciali 90.

CASA

- condizioni per l'istituzione di una casa di preghiera, o eremo 31;
- casa religiosa v. *convento*;
- casa dell'Immacolata v. *Milizia dell'Immacolata*.

CASA FILIALE

- può essere eretta dal capitolo prov. o dal Ministro prov. 14;
- i frati della c. f. partecipano all'unico capitolo conventuale 14;
- deve essere vicina al convento da cui dipende 15;
- convento che può diventare c. f. 17.

CESSIONE

- di un convento ad altra provincia o alla diretta giurisdizione del Min. generale 18.

CETI REGIONALI

- quelli riconosciuti per il cap. generale 111,1;
- il Presidente 111,4;
- i membri 111,2;
- partecipazione alla sessione di un ceto diverso 111,3;
- propone il candidato per l'ufficio di Assistente generale 119,2.

CLARISSE

- i frati abbiano la massima stima della vita e del carisma delle Cl. 62,5;
- prestino l'assistenza spirituale e materiale 88.

COLLABORAZIONE (cooperazione)

- c. in terra di missione con i vescovi e altri istituti 64,2;
- c. del segretario gen. per l'animazione missionaria 66,2;
- formazione alla c. con le altre famiglie francescane e OFS 74;
- il governo centrale aiuti la c. fra le circoscrizioni 92,c;
- ambiti della c. fra le circoscrizioni dell'Ordine 172.

COLLEGIO

- quando il Superiore maggiore opera con il suo Definitorio «collegialmente» 158,2;
- v. anche *Definitorio generale e Definitorio provinciale*.

COMMENTARIUM ORDINIS

- sia riportata nel C. O. la notizia della morte di un frate 45,c;
- materia da inserire nel C. O. 160.

COMMISSIONI

- i presidenti delle c. vengono eletti in capitolo per ballottazione, o dal Definitorio 134;
- c. edilizia 56,1;

- c. centrale nel capitolo generale 112-114;
- c. per le elezioni sia del Ministro prov.le, sia dei delegati al cap. prov. 143,c;
- c. per l'elezione del custode prov. 135,2.

COMPATIBILITÀ

- di uffici e di incarichi 132,2.

COMUNITÀ

- condizioni per la vita comunitaria 32;
- è animata dal guardiano 33;
- il frate ha diritto di vivere in comunità 34.

CONFERENZE DEI MINISTRI

- eleggono l'assistente spirituale dell'OFS per la nazione 76,2.

CONFERMA

- dell'elezione del Ministro prov. 125,3;
- dell'elezione del Custode generale 164.

CONSENSO, CONSIGLIO

- quando il Superiore maggiore necessita del consenso o del consiglio del Definitorio 158,2.

CONSIGLIO

DI PRESIDENZA

- istituzione 95,1;
- composizione e compiti 95,2; 96; 100; 102; 104;

- membri nel cap. gen. 110;
- esamina le proposte mandate al cap. gen. 108,3;
- designa i periti per la commissione centrale 114.

CONVENTO,

CASA RELIGIOSA

- erezione 12,2;13;
- documenti da mandare al Ministro gen. per l'erezione 12,1;
- ci siano almeno tre frati 13,1;
- può essere subordinato, senza essere soppresso, a un altro c. 17;
- cessione di un c. ad altra provincia o alla diretta giurisdizione del Ministro gen. 18.

CONVENTO DIRETTAMENTE SOGGETTO AL MINISTRO GENERALE

- può essere a Roma o altrove 181;
- elezione del Guardiano 182;
- come vengono assegnati i frati 183;
- lettera obbedienziale del Ministro generale 184;
- i frati esercitano i diritti provinciali nella propria provincia o custodia 186;
- ha la sua amministrazione 187,1;
- l'Economo generale controlla i libri dell'amministrazione 187,2;
- particolare situazione del convento dei Penitenzieri della Basilica Vaticana 188.

CONVENTO (Sacro)**DI ASSISI**

- ogni provincia abbia un suo frate nella custodia di Assisi 11;
- attenzione particolare da dare ai corsi di formazione tenuti ad Assisi 28.

CONVENZIONE

- per la parrocchia 71;
- per la cessione di un convento ad altra provincia 18.

CUSTODE GENERALE

- è confermato dal Ministro generale o dal suo delegato 164;
- invia al Ministro generale temi da trattare nel capitolo generale 108,1;
- invia la relazione all'assistente generale del ceto per il capitolo generale 117,1,a;
- convoca una volta all'anno i guardiani 163.

CUSTODE PROVINCIALE

- modo della sua elezione nel capitolo provinciale 135;
- diventa capitolare a pieno diritto 132,3;
- invia la relazione all'assistente generale del ceto per il capitolo generale 117,1,a;
- vota nel suffragio diretto epistolare per l'elezione dei Ministri provinciali 125,3;
- convoca una volta all'anno i guardiani 163;

- fa la relazione sullo stato della Custodia al capitolo provinciale 6,1; 170.

CUSTODIA GENERALE

- la sua vita e la sua missione siano valutate nel Capitolo generale 6,1;
- eretta una nuova c. g. i frati ivi residenti vengono affiliati ipso facto, se non confermeranno entro un trimestre l'affiliazione alla provincia nativa 173,2;
- il trasferimento dei frati fuori della c.g. si fa solo con il consenso del Ministro gen. 174.

CUSTODIA PROVINCIALE

- le sue finalità sono approvate dal capitolo prov. 6,1;
- il Ministro prov. e il Custode fanno la relazione nel capitolo prov. 6,1; 170;
- la c. è fase di passaggio per la provincia 6,2;
- erezione 7;
- una c. incapace di diventare provincia sia soppressa 8;
- è persona giuridica 9;
- è governata con autorità vicaria 9;
- tutti i frati professi solenni hanno il diritto di partecipare al capitolo provinciale, se è previsto dagli statuti provinciali 124,2;
- se è stabilito dagli statuti provinciali, si fa una consultazione epistolare sul nuovo

- Custode da eleggere nel capitolo provinciale 135;
- la c.p. ha il suo capitolo, se ciò è permesso dagli statuti provinciali 136.

D

DEFINITORIO

- quando opera in qualità di collegio o di consiglio del Superiore maggiore 158,2;
- schema delle cose da trattare nelle adunanze 157;
- in D. le cose vengano trattate con ponderatezza 158,1;
- quando si può chiedere il parere per telefono o per lettera 158,3-4;
- gli atti siano stesi dal segretario e firmati da tutti 159.

DEFINITORIO CUSTODIALE

- opera in qualità di *consiglio* («Il Custode generale o provinciale *con il consenso* del suo Definitorio», nel qual caso il Superiore maggiore non ha diritto di votare 158,2);
- approva le richieste di aiuto per le missioni o per i missionari da inoltrare alla curia gen. 69;
- manda al Ministro generale la petizione perché a tutti i professi solenni sia concesso il diritto di partecipare al capitolo della custodia generale 124,1;

- decreta la trasfiliazione di un frate dalla propria o da altra provincia alla custodia 173,1; (v. anche *Definitorio prov.le*).

DEFINITORIO GENERALE

- opera in qualità di *collegio* («Il Ministro generale *con il suo Definitorio*», nel qual caso il Superiore maggiore può votare 158,2);
- stabilisce il limite di spesa del delegato generale 4,3;
- nomina il segretario generale per la formazione 30;
- dirige l'economia secondo le decisioni e i programmi discussi e approvati insieme in precedenza, e in conformità allo spirito francescano e ai consigli evangelici 46;
- tratta l'amministrazione una volta al trimestre e ne riceve il resoconto dall'Economo 47,2;
- prima di iniziare una costruzione o un restauro di grande impegno, esamini i progetti, li discuta, decida se mandarli ad esecuzione, esamini anche la relazione stesa dal prefetto di fabbrica 56,1-2;
- dà il consenso per l'ammontare delle spese straordinarie, secondo gli statuti provinciali 57;
- stabilisce la durata delle locazioni dei beni immobili e l'affitto annuo da chiedere 58,b;

- fissa fuori del capitolo i contributi delle province per le opere dell'Ordine, per le missioni e anche per le province meno abbienti 59,1;
- approva lo statuto per il segretario generale per l'animazione missionaria 66,3;
- nomina il segretario del capitolo, che dev'essere confermato dallo stesso cap. 95,1;
- durante il capitolo tratta gli affari di ordinaria amministrazione che non si possono tramandare 104,2;
- controlla le lettere testimoniali dei vocali del capitolo generale 109;
- emana le norme riguardanti gli uffici e i segretariati della curia generale 154;
- nomina i Guardiani delle cose generalizie 182;
- approva gli statuti particolari per il convento dei Penitenzieri della Basilica Vaticana 188.
- stipula la convenzione per la cessione di un convento ad altra provincia 18,1;
- accetta la cessione di un convento alla diretta giurisdizione del Ministro generale 18,2;
- dà licenza secondo i casi, di cambiare dopo la professione solenne le disposizioni riguardanti i beni materiali, o di disporre di quelli ricevuti dopo la professione solenne 21;
- dà il consenso per l'accettazione di legati con obbligazioni perpetue 55,2;
- dà il benestare per la vendita, la permuta, le locazioni di beni immobili, nonché per contrarre debiti, quando l'ammontare della vendita e simili supera di due terzi la somma stabilita per ogni regione dalla Santa Sede 58,a;
- accetta una missione dall'Ordinario del luogo e, a norma di legge, erige una casa religiosa 64, 1;
- dà il benestare perché una provincia accetti una missione 64,1;
- nomina il delegato generale per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso 80,1;
- nomina il delegato generale per giustizia, pace e salvaguardia del creato 82;
- stabilisce una sede diversa per il capitolo generale, sen-

DEFINITORIO GENERALE

- opera in qualità di *consiglio* («Il Ministro generale con il consenso del suo Definitorio», nel qual caso il Superiore maggiore non ha diritto di voto 158,2);
- istituisce la delegazione generale 4,1;
- nomina il delegato generale 4,2;
- erige la custodia prov.le 7;

- titi i Ministri provinciali e i Custodi generali 106,2;
- prepara l'elenco dei problemi da trattare in capitolo e lo trasmette ai singoli capitolari 108,2;
- concede a tutti i professi solenni il diritto di partecipare al capitolo provinciale o custodiale 124,1;
- provvede al governo di una custodia generale o anche di una provincia, che vedessero ridotte le loro capacità di vita autonoma 151;
- indice, per gravi motivi, la visita straordinaria di qualsiasi provincia 165,2.
- dirige l'economia secondo le decisioni e i programmi discussi e approvati insieme in precedenza, e in conformità allo spirito francescano e ai consigli evangelici 46;
- esamina una volta ogni trimestre la relazione di tutta l'amministrazione fatta dall'economista 47,1;
- ordina all'Economo provinciale, a norma degli statuti, di trasmettere a tutti i conventi della provincia la relazione sulla situazione economica 47,1;
- prima di iniziare una costruzione o un restauro di grande impegno, esamina i progetti, li discute, decide se mandarli in esecuzione, esamina anche la relazione stesa dal prefetto di fabbrica 56,1-2;
- stabilisce la durata delle locazioni dei beni immobili e l'affitto annuo da richiedere 58,b;
- fissa i contributi dei conventi per le opere della provincia o anche per i conventi meno abbienti 59,2;
- fuori dal cap. prov.le e per gravi motivi esamina lo stato immobiliare dei conventi e decide se certi beni debbano essere alienati o a beneficio dei conventi stessi o delle opere della provincia 60;
- stipula la convenzione, fuori capitolo e in caso di neces-

DEFINITORIO GENERALE

- opera parimenti in qualità di *consiglio* (il Ministro generale, *sentito il suo* Definitorio, nel qual caso il Superiore magg. non ha diritto di voto 158,2);
- risolve in modo paterno il caso di un frate che ricorre al Ministro generale contro un decreto del suo Ministro prov.le 152,2.

DEFINITORIO PROVINCIALE

- opera in qualità di *collegio* («Il Ministro provinciale con il suo Definitorio», nel qual caso il Superiore maggiore ha diritto di voto 158,2);
- erige una casa filiale 14;
- risolve la situazione precaria di una casa filiale 16;

- sità, con la sede o il centro M.I. 78,2,4;
- nomina il segretario del cap. provinciale, che deve poi essere confermato dallo stesso capitolo 95,1;
- durante il capitolo tratta gli affari di ordinaria amministrazione che non possono essere tramandati 104,2;
- designa la commissione per il conteggio dei voti nell'elezione dei delegati e del Ministro provinciale 125,3,B-1; 135,2; 143,c;
- stabilisce il tempo di mandare i voti per l'elezione dei Ministri prov.le 125,3,C;
- ordina la divulgazione delle relazioni ai capitolari o anche a tutti i frati professi solenni in tempo utile prima del capitolo prov.le 129;
- designa per ballottazione, fuori del capitolo, i presidenti delle commissioni 134.
- dà il benessere per la cessione di un convento alla diretta giurisdizione del Ministro generale 18,2;
- dà licenza, secondo i casi, di cambiare dopo la professione solenne le disposizioni riguardanti i beni materiali, o di disporre di quelli ricevuti dopo la professione solenne 21;
- designa un religioso a rappresentante legale della provincia o di una persona giuridica 48;
- accetta i legati con obblighi temporanei 55,2;
- approva le richieste di aiuto per le missioni inviate alla curia generale 69;
- esprime il voto per l'accettazione di una parrocchia, per inoltrare la petizione al Ministro generale 71,1;
- nomina, se è opportuno, il delegato provinciale per l'ecumenismo 80,2;
- nomina il delegato provinciale per giustizia, pace e salvaguardia del creato 83;
- manda al Ministro generale la petizione perché venga esteso a tutti i professi solenni il diritto di partecipare al capitolo provinciale 124,1;
- conferma i decreti emanati dal capitolo custodiale 137;
- stabilisce il modo di eleggere in qualche convento due o più delegati al capitolo prov. 139;

DEFINITORIO PROVINCIALE

- opera in qualità di *consiglio* («Il Ministro provinciale *con il consenso* del suo Definitorio», nel qual caso il Superiore maggiore non ha diritto di voto 158,2);
- fuori del capitolo prov. dà il benessere per l'erezione di un convento 12,1;
- stipula la convenzione per la cessione di un convento ad altra provincia 18,1;

- dà disposizioni per quei conventi che hanno meno di quattro frati vocali, per l'elezione dei delegati al cap. provinciale 140,1-3; 146,5; 177,2;
- raggruppa in ceti i frati residenti fuori provincia per l'elezione dei delegati al cap. prov. 141; 146,6;
- delibera la trasfiliazione da altra provincia o da una custodia 173,1.

DELEGATI AL CAPITOLO GENERALE

- elezione e numero 107.

DELEGATI AL CAPITOLO PROVINCIALE

- elezione 126,1-2;
- notificazione dell'elezione un mese prima del capitolo 127;
- eventuale ricorso, rinuncia, sostituzione 127;

sistemi di elezione:

- per conventi 138-142;
- per collegi tripartiti 143-145;
- sia di conventi sia di provincia 146-148.

DELEGATO DEL MINISTRO GENERALE

- nomina 4,2;
- suoi consiglieri 4,2;
- compiti e facoltà 4,3;
- condizioni per partecipare al capitolo generale come vocale 4,4;

- partecipa all'assemblea della propria conferenza 4,4.

DELEGATO DEL MINISTRO PROVINCIALE

- per conventi distanti dal territorio della provincia 10;
- compiti e facoltà 10;
- partecipa come "uditore" al capitolo generale a determinate condizioni 10,3;
- partecipa come "uditore" al capitolo provinciale 10,4.

DELEGATO GENERALE

- per le clarisse, per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, per giustizia pace e salvaguardia del creato: relazioni al capitolo generale 117,1,g,j,k.

DELEGAZIONE GENERALE

- sua istituzione e requisiti 4,1;
- condizioni perché la d. g. abbia il delegato generale come vocale al capitolo generale 4,4.

DELEGAZIONE PROVINCIALE

- sua natura, istituzione e requisiti 10,1.

DIACONO PERMANENTE

- requisiti per essere ammesso al presbiterato 29.

DIALOGO INTERRELIGIOSO (v. Ecumenismo)

**DIRETTORIO DEL CAPITOLO
CONVENTUALE**

- 37,1.

**DIRETTORIO
PER LA CELEBRAZIONE
DEL CAPITOLO**

- 94; 96,1; 133,1; 136,2.

E**ECONOMO**

(v. anche **Amministrazione**)

- E. generale, eletto in capitolo generale per ballottazione 121;
- E. generale partecipa al capitolo generale come "uditore" 121;
- E. generale, presenta la relazione al capitolo e al Definitorio 47,2; 117,1,d;
- E. provinciale, presenta la relazione al capitolo, al Definitorio e ai frati della provincia 47,1.

**ECUMENISMO E DIALOGO
INTERRELIGIOSO**

- nomina e compiti del delegato generale per l'e. 80,1; 81;
- se è opportuno, ci sia anche il delegato prov.le per l'e. 80,2;
- compiti dei delegati per l'e. 80,3;
- formazione ecumenica nei seminari 81;
- il centro per l'e. conservi la sua finalità 89.

ELEZIONE

- dei delegati al capitolo generale 107;
- dei delegati al capitolo provinciale 126,1-2; 138-148.

EREZIONE

- di una provincia 2; 5;
- di una custodia provinciale 7; 9;
- di un convento o di una casa religiosa 12; 13.

ESATTORE

(v. **Amministrazione**)

EX-MINISTRO PROVINCIALE

- diritto di partecipare ai capitoli successivi per il Ministro prov. che ha deposto l'ufficio durante il quadriennio 126,3.

F**FORMAZIONE**

- mezzi adatti per una buona f. 20;
- conseguimento di un titolo accademico 24;
- durante gli anni della f. siano segnalati i giovani adatti ai vari studi 25;
- f. dei frati non avviati al presbiterato 26,1;
- casa di f. per i frati non avviati al presbiterato 26,2;
- corsi di f. nei primi cinque anni dopo l'ordinazione sacerdotale e la professione solenne 27,1;

- corsi di f. dopo i primi anni di formazione sacerdotale e di professione solenne 27,2;
- corsi di f. permanente ad Assisi 28;
- segretario generale per la f. 30;
- relazione del segretario generale per la f. nel capitolo generale 117,1,c;
- f. dei missionari 62,3; 63,2;
- f. dei frati su quanto concerne l'OFS 74;
- f. dei frati sulla mariologia 79;
- f. dei frati sui temi dell'ecumenismo 81;
- f. dei frati sulla dottrina sociale della Chiesa 86;
- f. dei frati sul carisma del secondo Ordine 88;
- le circoscrizioni dell'Ordine collaborino tra di loro nell'ambito della f. 172,a.

G

GIUSTIZIA PACE E SALVAGUARDIA DEL CREATO

- nomina e compiti del delegato generale 82; 84;
- nomina e compiti del delegato provinciale 83; 84;
- membri della commissione di g.p.s.c. 85;
- formazione dei frati ai problemi di g.p.s.c. 86;
- il governo centrale orienta la vita e la missione dell'Ordine nel quadro di g.p.s.c. 92,d.

GOVERNO DELL'ORDINE

- elabora il progetto per il cammino dell'Ordine 91;
- compiti del g. nell'anima- zione dell'Ordine 92.

GUARDIANO

- è animatore della comunità 33;
- presiede il capitolo conven- tuale 177,1;
- prepara l'elenco delle cose da trattare nel capitolo conven- tuale 36;
- sceglie l'ora più adatta per la celebrazione del cap. conv. 38,1;
- nel governo ordinario del convento è coadiuvato dal cap. conv.le 175,1;
- deve eseguire le deliberazioni prese collegialmente dal cap. conv.le 180;
- dà ai frati il permesso di viag- giare per non più di trenta giorni entro i confini della propria nazione 41;
- guida i frati nell'elaborazione del programma annuale 39;
- partecipa all'incontro an- nuale dei guardiani con il Mi- nistro provinciale 163.

I

INCARICATO DEI LAVORI (Praefectus fabricae)

- 56,2.

INSTRUMENTUM LABORIS

- da prepararsi prima del Capitolo generale 108,2.

INVENTARI

(v. **Amministrazione**)

ISTITUZIONE

(= *elezione o designazione*)

- i. della delegazione generale 4,1;
- i. del consiglio di presidenza e delle commissioni capitolarie 95, 1;
- i. del Vicario generale 119;
- i. del Vicario e del Segretario provinciale 132,2;
- i. dell'assistente provinciale OFS 76,4;
- i. del Guardiano nei con venti generalizi 182.

L**LEGATI**

- perpetui e temporanei 55,2.

LINGUA LATINA

- buona conoscenza per i frati destinati agli ordini sacri 22,1.

LOCAZIONE (v. **Alienazioni**)**M****MESSE**

- non si spenda il denaro prima della celebrazione 55,1;

- quelle che non si possono celebrare vengano consegnate al Min. prov. le 55,1;
- condizioni per l'accettazione di legati 55,2;
- controllo dei Superiori per la celebrazione delle messe 55,3.

MILIZIA DELL'IMMACOLATA

- collaborazione dei frati all'apostolato della M.I. 77,1;
- delegato in provincia e nella custodia generale 77,2;
- convenzioni per la sede, per la «casa dell'Immacolata» e per i religiosi 78,2.3.5;
- scelta dei religiosi per le opere della M.I. 78,4;
- formazione M.I. nei seminari 79;
- la «casa dell'Immacolata» conservi la propria finalità 89;
- l'assistente internazionale presenta la relazione al capitolo generale 117,1,i.

MINISTRO GENERALE

- animatore di tutto l'Ordine 171;
- partecipa alla seconda parte del Capitolo provinciale 133,2;
- presiede, se presente, il Capitolo della Custodia provinciale 136,1;
- dà il permesso di viaggiare ai frati dei conventi a lui direttamente soggetti 41;

- sceglie l'assistente spirituale generale dell'OFS 76,2;
- legge la relazione al capitolo generale 117,1,a;
- può anticipare o differire il capitolo provinciale per non più di sei mesi 123,2;
- convoca il capitolo provinciale se l'ufficio di Ministro e di Vicario provinciale sono impediti o vacanti 161;
- dà il voto nel suffragio diretto per lettera per l'elezione del Ministro provinciale 125,3,B-C;
- accoglie i ricorsi dei frati e accomoda le controversie 152;
- se si assenta da Roma insieme con il Vicario, o tutti e due sono impediti dall'ufficio nomini un Delegato 149 (v. anche **Definitorio generale**).

MINISTRO PROVINCIALE

- può essere eletto con suffragio diretto di tutti i frati professi solenni, se è previsto negli statuti provinciali 125;
- il neo-eletto m. p. si incontra dopo l'elezione col suo predecessore e con gli altri frati 131;
- il neo-eletto m. p. fa parte di diritto del consiglio di presidenza 95,2;
- esortazione ai frati prima della chiusura del capitolo 105;
- designa i candidati per l'ufficio di definitore 132,1;
- comunica al ministro generale temi da trattare nel capitolo generale 108,1;
- dà il voto per l'elezione dei delegati al capitolo provinciale 140,4; 146,7;
- invia al ministro generale la relazione per il capitolo generale 117,1,a;
- venga sentito per la scelta della sede per il futuro capitolo generale 106,2;
- comunichi il giorno e la sede della celebrazione del capitolo 126,1;
- dà il permesso di viaggiare fuori della propria nazione e per più di trenta giorni 41;
- avvisa il Ministro generale se deve assentarsi per più di un mese 162,1;
- può aprire una casa filiale 14;
- vigili e risolva prima della scadenza del suo mandato la situazione precaria di una casa filiale 16;
- intervenga dove si trascura di celebrare il capitolo conventuale 38,3;
- può nominare un proprio Delegato per i conventi distanti dalla provincia 10;
- è necessario il permesso del Min. prov.le per cambiare, dopo la professione solenne, le disposizioni circa i propri beni, e simili 21;

- convoca e presiede il Capitolo della Custodia provinciale 136,1;
 - convoca una volta all'anno i guardiani 163.
- (v. anche **Definitorio prov.le**).

MISSIONI, MISSIONARI

- strutture delle m. 61;
- requisiti della vocazione missionaria 63,1;
- preparazione dei missionari e inculturazione 62,2-3; 63,2;
- formazione della chiesa locale 62,4;
- diffusione del nostro Ordine nelle missioni 62,5;
- esperienze missionarie 63,3;
- animazione missionaria dei laici 65;
- accettazione delle m. 64,1;
- le m. vengano possibilmente affidate alle province 64,1;
- collaborazione con la Conferenza Episcopale e con gli altri Istituti 64,2;
- i contributi per le m. si mandino all'economato generale 67,1;
- si informi l'economato generale degli aiuti inviati direttamente alle m. 67,2;
- le m. mandino ogni anno alla curia generale il preventivo di spesa 68;
- le richieste di aiuto delle m. alla curia generale siano comprovate dai rispettivi superiori 69.

MODERATORE

- il m. del capitolo viene eletto dallo stesso c. 116;
- compiti del m. 103; 116.

O

OPERE SPECIALI

- se ci sono in provincia, conservino le proprie finalità 89;
- abbiano propri statuti 90.

ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI (OFM Conv.)

- denominazioni varie 1.

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE (OFS)

- affidato alla cura spirituale del I Ordine 72;
- assistenza e diffusione 62,5; 73,1;
- anche tra i giovani 73,2;
- formazione e sensibilizzazione all'OFS nei seminari 74;
- autonomia dell'OFS 75;
- si scelgano assistenti idonei all'OFS 76,1.

P

PARROCCHIA

- documenti e informazioni per l'accettazione 71;
- convenzione da firmare e da mandare alla curia generale 71,2.

PENITENZIERI VATICANI

- particolare stato del convento dei p.v. 188.

PERITI

- nella commissione centrale del capitolo generale 114;
- da consultare prima di iniziare opere edilizie o restauri 56,1.

PERMUTA (v. **Alienazioni**)**PERSONA GIURIDICA**

- designazione del legale rappresentante di una persona giuridica 48;
- i documenti legali della p.g. vengano tenuti al sicuro 53,1;
- estinzione di una p.g. 53,2.

POSTULATORE GENERALE

- relazione al capitolo generale 117,1,f.

PRECEDENZA

- in tutto l'Ordine, nelle province e nei conventi 40.

PROCURATORE GENERALE

- sua nomina 120;
- partecipa al capitolo generale come "uditore" 120;
- la sua relazione al capitolo generale 117,1,b.

PROFESSIONE RELIGIOSA

- da firmare nel libro apposito 19,1;

- informarne la parrocchia di battesimo, e il Superiore maggiore se il professo si trova fuori provincia 19,2;
- condizioni per il cambiamento delle disposizioni prese sui propri beni dopo la professione solenne, o che si ricevono dopo la professione solenne 21.

PROGETTO (programma)

- i frati del convento stendano il progetto comunitario annuale 39;
- progetto dell'Ordine 91;
- progetto provinciale quadriennale 133,2;
- progetto custodiale quadriennale 136,2.

PROVINCIA

- condizioni per l'erezione 2;
- quando una p. cessa di essere tale 3,1-2;
- la soppressione della p. è competenza del capitolo generale 3,3;
- delegati della p. al capitolo generale 107;
- ogni p. abbia un proprio frate nella custodia del Sacro Convento di Assisi 11.

R**RAPPRESENTANTE LEGALE**

- designazione 48;
- il r. l. dell'Ordine rivendica i beni di una prov. estinta 53,2.

RATIO INSTITUTIONIS

- 23,2.

RELAZIONI

- il ministro provinciale e il custode provinciale presentino la r. sullo stato della custodia nel capitolo prov. 6,1; 170;
- r. presentate al capitolo generale 117,1;
- siano inviate per tempo ai capitolari 117,1;
- quali r. devono essere lette integralmente in Capitolo generale 117,3;
- le r. degli assistenti dei ceti siano a disposizione dei capitolari 117,4;
- presentino un'esposizione obiettiva della realtà dell'Ordine 118,1-2;
- le r. per il capitolo provinciale possono essere pubblicate 129; 130;
- nella r. per il capitolo prov.le i ministri esprimano la loro valutazione sulla vita e le attività dei frati e segnalino eventuali carenze 168,3.

REVISORI DEI CONTI

- designazione e composizione della commissione 95;
- compiti dei r. dei conti 97,2;
- approvano le spese per il capitolo generale 122.

RICORSO

- i frati possono far r. al Ministro generale 152,1.

S**SALARIO**

- del personale assunto 42.

SECRETARIATI

- nella curia generale 153;
- sono retti da norme emanate dal definitorio generale 154.

SECRETARIO DEL CAPITOLO

- S. del c. generale e provinciale 95,1;
- S. del c. conventuale 179.

SECRETARIO GENERALE

- è eletto per scheda 119,2.

SECRETARIO GENERALE PER LA FORMAZIONE

- nomina e compiti 30,1;
- partecipa al capitolo generale come "uditore" 30,2;
- relazione al capitolo generale 117,1,c.

SECRETARIO GENERALE PER L'ANIMAZIONE MISSIONARIA DELL'ORDINE

- nomina e compiti 66,1-3;
- partecipa al capitolo generale come "uditore" 66,4;
- relazione al capitolo generale 117,1,e.

SECRETARIO PROVINCIALE

- è designato tra i Definitori eletti 132,2;
- compatibilità con l'ufficio di Vicario provinciale 132,2.

SEMINARI

- il capitolo conventuale nei s. maggiori 23,1;
- riunioni a modo di capitolo 23,2;
- casa di formazione per professori temporanei non avviati agli ordini sacri 26;
- studi da farsi in s. dal diacono permanente per essere ammesso al sacerdozio 29.

STATUTI PROVINCIALI

- devono stabilire le norme per dirigere una custodia prov. 9;
- provvedere diversamente per gravi motivi, circa la partecipazione al cap. conv. dei professori solenni dei seminari maggiori 23,1;
- fissare i suffragi per i genitori e i fratelli dei frati 43,3;
- stabilire come comunicare a tutti i conventi la relazione sullo stato economico della provincia 47,1;
- disporre diversamente per la designazione del rappresentante legale della provincia o di una persona giuridica 48;
- emanare le norme per una sicura custodia di tutti i documenti legali 53,1;
- concedere a tutti i professori solenni di una custodia prov. il diritto di partecipare al capitolo custodiale 124,2;
- stabilire il suffragio diretto per presenza o per lettera

- nell'elezione del Min. prov. 125,1;
- decidere che il suffragio epistolare per l'elezione del Min. prov. sia ripetuto due o tre volte 125,3,B-2;
- mutare le modalità di elezione del Custode provinciale 135,1;
- concedere il capitolo ad una custodia prov.le 136;
- adottare cambiamenti nel sistema di elezione dei delegati sia dei conventi sia della provincia 148;
- emanare la norme per l'assenza del Custode prov.le e del Guardiano 162,2.

SUFFRAGI

- per i frati defunti del proprio convento 43,1;
- per il Sommo Pontefice, per il Ministro generale, per l'ex-Ministro generale 43,2;
- per i genitori dei frati e i loro fratelli 43,3;
- per un novizio 44;
- doveri verso i defunti 45.

SUFFRAGIO DIRETTO (votazioni)

- per presenza o per lettera nell'elezione del Ministro provinciale 125,1-3.

T**TELEFONO**

- quando è lecito al Superiore maggiore chiedere il parere dei Definitori per telefono 158,3-4.

TRASFILIAZIONE

- norme per la t. 173,1;
- t. dei frati nell'erezione di una nuova provincia o di una custodia generale 173,2.

U**UDITORI AI CAPITOLI**

- Delegato del Ministro provinciale al capitolo generale 10,3;
- Delegato del Ministro provinciale al capitolo provinciale 10,4;
- Economo generale 121;
- Procuratore dell'Ordine 120;
- Segretario gen. per la formazione 30,2;
- Segretario gen. per l'animazione missionaria 66,4.

UDITORI DELLE CAUSE

- designazione e composizione della commissione 95;
- loro compiti 97,1.

V**VACANZA (Vacatio)**

- dell'ufficio del Ministro generale e del suo Vicario 150;

- dell'ufficio del Ministro provinciale e del suo Vicario 161.

VIAGGI

- 41.

VICARIO GENERALE

- è eletto per scheda dal capitolo generale 119,1;
- non può ricoprire altri uffici 119,1;
- assente da Roma con il Ministro generale 149,1;
- impedito nell'esercizio del suo ufficio 149,2.

VICARIO PROVINCIALE

- è designato tra i Definitori eletti 132,2;
- l'ufficio di V.p. è compatibile con quello di Segretario provinciale 132,2;
- quando succede al Ministro prov.le che scade dall'ufficio durante il quadriennio 126,3.

VISITA CANONICA

- modo di comportarsi dei visitatori durante la v. c. 165,1; 166,2;
- modo di comportarsi dei frati durante la v. c. 167;
- oggetto della v. c. 166,2-3;
- opera del visitatore al termine della v. c. 168;
- v. c. straordinaria del Ministro generale 165,2;
- informazioni che il Ministro prov.le deve dare al visitatore durante la v. c. 169.

VOTAZIONI

- modalità di voto nei capitoli 99;
- maggioranza richiesta quando si tratta di materia contro il diritto comune o di massima importanza 100;
- ulteriore discussione di una proposta lasciata cadere 101;
- ulteriore discussione di una proposta già approvata o già respinta 102;
- fine della discussione con votazione immediata 103;
- maggioranza richiesta per cambiare una norma degli statuti generali riguardante la celebrazione del capitolo generale 115.

INDICE GENERALE

<i>Lettera di promulgazione</i>	5
Cap. I DENOMINAZIONE E STRUTTURA DELL'ORDINE ...	9
Cap. II LA FORMAZIONE DEI FRATI	15
Cap. III LA VITA DI PREGHIERA	19
Cap. IV LA VITA FAMILIARE DEI FRATI	21
Titolo I – Vita fraterna in comunità	21
Titolo II – Il Capitolo conventuale	22
Titolo III – Gli obblighi della vita fraterna	23
Titolo IV – L'amministrazione dei beni	25
Cap. V LA VITA APOSTOLICA DEI FRATI	31
Titolo I – Attività missionaria dell'Ordine	31
Titolo II – L'apostolato parrocchiale	35
Titolo III – L'Ordine Franciscano Secolare	36
Titolo IV – L'apostolato mariano	38
Titolo V – L'attività ecumenica e il dialogo interreligioso	39
Titolo VI – Giustizia Pace e Salvaguardia del Creato ...	40
Titolo VII – Le opere speciali	41

Cap. VI	
IL GOVERNO DELL'ORDINE	43
Titolo I – Progetto operativo dell'Ordine	43
Titolo II – La celebrazione dei capitoli	44
Art. 1 – Norme comuni	44
Art. 2 – Il Capitolo generale	47
Art. 3 – Il Capitolo provinciale	53
Art. 4 – Elezione delegati al Cap. prov.	59
Titolo III – Il Ministro generale e il suo Definitorio ...	65
Titolo IV – Gli uffici della Curia generale	66
Titolo V – Modo di procedere nelle adunanze del Definitorio	67
Titolo VI – Il Ministro provinciale e il suo Definitorio ..	68
Titolo VII – Il Ministro provinciale e i Guardiani	69
Titolo VIII – Il Custode generale e il suo Definitorio ...	69
Titolo IX – La visita canonica	69
Titolo X – La fraterna cooperazione tra le province ...	71
Titolo XI – Il Guardiano e il Capitolo conventuale	73
Titolo XII – L'autorità nei conventi generalizi	74
 Tavola sinottica degli Statuti Generali promulgati nel 1984 (con aggiunte del 1989) e nel 2001	 77
 Indici	 85

Finito di stampare aprile 2009
Villaggio Grafica - Noventa Padovana (PD)